

VEICOLI COMMERCIALI
CATTOLICA&MOTORI

ACTIVE
VEICOLI COMMERCIALI
CATTOLICA&MOTORI



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
RC AUTO VEICOLI COMMERCIALI

Il presente allegato è parte integrante della polizza MRA - MOD. C&M 1

EDIZIONE 05/2018



CATTOLICA
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
DAL 1896

GLOSSARIO	pag. 2
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	
CONDIZIONI GENERALI	pag. 6
SEZIONE R.C. AUTO	
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE	pag. 11
CONDIZIONI SPECIALI	pag. 17
SEZIONE ACTIVE	
NORME COMUNI	pag. 33
ACTIVE BOX E ACTIVE SECURITY IN COMODATO	pag. 36
SEZIONE ASSISTENZA	
NORME COMUNI ALLE GARANZIE ASSISTENZA BASE, TOP E CAMPER	pag. 45
ASSISTENZA BASE CONDIZIONI GENERALI	pag. 47
ASSISTENZA TOP CONDIZIONI GENERALI	pag. 55
ASSISTENZA CAMPER CONDIZIONI GENERALI	pag. 67
ASSISTENZA EXTRA CONDIZIONI GENERALI	pag. 78
ASSISTENZA PLUS CONDIZIONI GENERALI	pag. 89
ASSISTENZA GOMMATI PESANTI CONDIZIONI GENERALI	pag. 91
SEZIONE PROTEZIONE LEGALE	
CONDIZIONI GENERALI	pag. 97

GLOSSARIO

Abitazione:

la dimora abituale situata in Italia dove è domiciliato l'assicurato (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Accelerometro/giroscopio:

dispositivo elettronico all'interno dell'Active Box che misura le accelerazioni e decelerazioni del veicolo su cui è installato.

Aggravamento del rischio:

variazione delle caratteristiche iniziali del rischio che aumentano la probabilità del verificarsi del danno.

Applicazione per Smartphone:

applicazione software dedicata ai dispositivi Smartphone utilizzata in combinazione con l'Active Box per la raccolta e trasmissione al Centro Servizi dei dati necessari all'erogazione dei servizi.

Area aeroportuale:

area riservata al traffico e alla sosta di aeromobili sia civili che militari.

Assicurato:

la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Limitatamente alla sezione Assistenza: il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché, per le prestazioni previste agli articoli 15, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25 (assistenza Base), 39, 40, 44, 51, 52, 53, 54, 56, 57 (assistenza Top) e 71, 72, 75, 76, 80, 81, 83, 85, 86 (assistenza Extra) e dall'assistenza Camper le persone trasportate a bordo del veicolo stesso.

Limitatamente alla sezione protezione legale: la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione: il proprietario, il locatario, il conducente autorizzato ed i trasportati del veicolo indicato in polizza.

Assicurazione:

il contratto di assicurazione.

Attestazione dello stato di rischio:

documento nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato e che la Società mette a disposizione del contraente o dell'avente diritto nel proprio sito.

Avente diritto:

la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria).

Banca dati:

la banca dati elettronica sotto il controllo dell'IVASS che contiene le informazioni e i dati necessari ad attestare lo stato del rischio.

Bluetooth Low Energy:

tecnologia per la trasmissione dati tra dispositivi diversi senza fili, a corto raggio e basso consumo di energia.

Car sharing:

servizio di mobilità urbana che consente agli utenti di utilizzare un veicolo su prenotazione noleggiandolo per un periodo di tempo breve, nell'ordine di minuti o ore, e pagando in ragione dell'utilizzo effettuato.

Carta verde:

certificato internazionale di assicurazione che attesta l'estensione dell'efficacia dell'assicurazione obbligatoria R.C.Auto ai danni provocati dalla circolazione del veicolo assicurato in alcuni paesi esteri, la cui sigla sia indicata (e non sbarrata) sulla stessa carta verde.

Centro Servizi Società Telematica:

(per brevità solo **Centro Servizi**): l'insieme delle infrastrutture tecnologiche utilizzate dalla Società Telematica e dotate di specifici software, che ricevono ed elaborano i dati rilevati dai dispositivi installati sul veicolo.

Classe interna:

classe di merito assegnata al contratto in base a specifiche regole previste dalle Condizioni Speciali e che si differenzia dalla classe di merito di conversione universale.

Classi di merito di conversione universale (C.U.):

classe di merito assegnata obbligatoriamente al contratto in base alle regole previste dall'allegato 2 del regolamento IVASS (ex ISVAP) n. 4 del 9 agosto 2006 e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Circolazione:

il movimento, la fermata e la sosta del veicolo su area pubblica o su area a questa equiparata.

Comodato:

contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

Contraente:

il soggetto che stipula il contratto di assicurazione, che paga il premio e che, relativamente alla sezione Active, aderisce al contratto di comodato d'uso e di abbonamento ai servizi della Società Telematica.

Conducente:

colui che è preposto alla guida del veicolo durante le fasi della circolazione.

Contratto:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

Relativamente alla sezione Active il documento sottoscritto fra le parti che prova l'adesione ai servizi prestati dalla Società Telematica e causalmente collegato al contratto assicurativo.

Costellazione GNSS:

l'insieme dei satelliti in orbita intorno alla terra, che consentono i servizi di localizzazione (definizione relativa alla sezione Active).

Crash:

incidente con impatto che abbia provocato per alcuni centesimi di secondo decelerazioni/accelerazioni almeno uguali o superiori alla soglia stabilita dalla Società Telematica di concerto con la Società.

Dispositivo Active Box:

(di seguito denominato **Active Box**): dispositivo elettronico di proprietà della Società Telematica, avente al proprio interno un accelerometro/giroscopio ed un modulo di comunicazione Bluetooth Low Energy.

Dispositivo satellitare Active Security:

(di seguito denominato **Active Security**): dispositivo elettronico di proprietà della Società Telematica avente al proprio interno un localizzatore GNSS e un modulo telefonico GSM-GPRS, che permette il collegamento al Centro Servizi dove vengono inviati e registrati tutti i dati acquisiti.

Ebbrezza:

superamento della soglia alcolemica massima consentita dalle disposizioni in vigore, dovuto all'assunzione di bevande alcoliche.

Familiare convivente:

la persona fisica convivente nel medesimo nucleo familiare del proprietario.

Fatto accidentale:

l'evento conseguente ad un fatto inaspettato, non previsto e non prevedibile, semprechè tale fatto non dipenda dal mancato rispetto di norme, leggi e regolamenti (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Franchigia:

importo fisso prestabilito, espresso in cifra o in percentuale, che rimane comunque a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Furto:

è il reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale.

Guasto:

danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tale da renderne impossibile l'utilizzo (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Impresa di assistenza:

impresa che gestisce il servizio di assistenza stradale (definizione relativa alla sezione Active).

Incendio:

è la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi (definizione relativa alla sezione Assistenza).

Incidente:

l'evento dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo.

Indennizzo:

la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

Infortunio:

l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Installatore convezionato:

installatore scelto dal contraente fra coloro che hanno ricevuto specifica formazione sulle tecniche di installazione dalla Società Telematica o da altre società appartenenti al medesimo Gruppo societario (definizione relativa alla sezione Active).

Invalità permanente:

la perdita definitiva, totale o parziale, della capacità dell'assicurato a svolgere un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

Legge:

il decreto legislativo 07/09/2005 n. 209 - Codice delle assicurazioni private.

Locatario:

la persona fisica o giuridica che utilizza un veicolo affidatogli in base ad un contratto di locazione finanziaria, le cui generalità siano indicate sulla carta di circolazione.

Mapfre assistance:

il marchio che identifica Mapfre Asistencia S.A.

Massimale:

l'importo fino a concorrenza del quale la Società presta l'assicurazione.

Nucleo familiare:

il nucleo dedotto dallo stato di famiglia.

Polizza:

il documento che prova il contratto di assicurazione.

P.R.A.:

Pubblico Registro Automobilistico.

Premio:

la somma di denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte ed eventuali oneri di Legge, quale corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla Società.

Proprietario:

l'intestatario del veicolo al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Pulsante assistenza:

pulsante disponibile sull'Active Box, la cui pressione genera una richiesta di assistenza verso la Sala Operativa di Sicurezza.

Rapina:

è il reato, previsto dall'art. 628 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, attraverso violenza o minaccia, sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri (definizione relativa alla sezione Assistenza).

R.C.A.:

Responsabilità Civile Auto.

Regolamento:

il regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni.

Responsabilità principale:

responsabilità prevalente o superiore attribuita ad uno dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Responsabilità concorsuale:

responsabilità attribuita in pari misura a carico dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

Ricovero:

la permanenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.

Risarcimento diretto:

procedura, applicabile secondo le modalità previste dalla Legge, in base alla quale il danneggiato, non responsabile totalmente o parzialmente, si rivolge all'impresa per ottenere il risarcimento dei danni subiti (D.Lgs. n. 209/05 e regolamento n. 254/06).

Sala Operativa di Sicurezza:

struttura attraverso la quale viene erogato il servizio di:

- ricerca del veicolo e il coordinamento con le Autorità e/o gli Istituti di Vigilanza, competenti a norma dell'art. 134 e seguenti del Testo Unico Leggi Pubbliche Sicurezza, scelti dalla Società Telematica;
- assistenza telefonica in caso di Crash e/o di pressione del Pulsante assistenza.

SIM Card GSM o GSM-GPRS:

scheda di abbonamento telefonico, inserita all'interno della Securbox, intestata alla Società Telematica ed utilizzata dalla stessa per il trasferimento dei dati al Centro Servizi.

Sinistro:

verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia.

Limitatamente alla sezione Assistenza: il singolo fatto o avvenimento che renda impossibile l'utilizzo del veicolo assicurato dipendente da guasto, incendio, incendio, furto, anche parziale o tentato, rapina anche tentata e che determina la richiesta di assistenza.

Smartphone:

telefono cellulare con capacità di calcolo, di memoria e di connessione dati basato su un sistema operativo (iOS o Android) per dispositivi mobili.

Società:

Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.

Società Gestionaria:

ARAG Assicurazioni Rischi Automobilistici e Generali S.p.A. (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Sostanze stupefacenti o psicotrope:

sostanze che, per le loro proprietà chimiche, sono in grado alterare lo stato di coscienza.

Società telematica:

Società che sviluppa e gestisce soluzioni telematiche per l'assicurazione auto.

Struttura organizzativa:

la struttura di Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella), costituita da: medici, tecnici, operatori. È in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno e in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'assicurato, organizza ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste nel contratto.

Terzi:

coloro che risultano essere tali ai sensi dell'art. 129 della Legge e delle successive modificazioni ed integrazioni.

Tariffa:

i prezzi stabiliti dalla Società in vigore al momento della stipulazione, del rinnovo o delle modifiche del contratto.

Unico sinistro:

il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più assicurati ed in relazione ai quali la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti in tale fatto o controversia, a prescindere dal loro numero e dal danno da ciascuno di essi subito (definizione relativa alla sezione Protezione Legale).

Veicolo:

autoveicoli, ciclomotori e motoveicoli per trasporto cose, autoveicoli e motoveicoli uso speciale, camper, autobus, rimorchi, targhe in prova e macchine operatrici.

Limitatamente alla sezione Assistenza:

- base, top, extra e plus: autoveicolo per trasporto di cose, camper, roulotte, rimorchio campeggio, motocarrozzetta che:
 - non superino a pieno carico i 3.500 kg;
 - sono ad uso conto proprio o conto terzi.
- camper: autocaravan, caravan a uso proprio (con esclusione dei veicoli in locazione o a noleggio) per il trasporto promiscuo di cose e/o persone, regolarmente assicurato con polizza RCA, di peso complessivo a pieno carico non superiore a 3.500 kg.

Attenzione: i veicoli superiori a mt. 3,00 di altezza potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell'assistenza.

- gommati pesanti: autoveicoli per trasporto di cose, adibiti ad uso conto proprio o conto terzi, di peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 kg, (autoarticolati, autotreni, autosnodati, trattori stradali e autoveicoli ad uso speciale).

Limitatamente alla sezione Active: il mezzo di trasporto i cui dati di riferimento sono riportati sul contratto e per il quale vengono erogati i servizi pattuiti.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Articolo 1 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea. L'assicurazione può essere estesa, su richiesta dell'assicurato, per il territorio dei Paesi indicati nel certificato internazionale di assicurazione (carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

Articolo 2 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente

In presenza di dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. Nel caso in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Articolo 3 Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagata alla consegna della polizza; le eventuali rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Società che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito presso l'agenzia cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare il certificato o la quietanza previsti dalle disposizioni in vigore e relativa carta verde (se prevista).

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- **assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato all'agente in qualità di agente della Società;**
- **ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;**
- **contante, nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.**

Articolo 4 Proposta di rinnovo

La Società, almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto, mette a disposizione del contraente e presso l'agenzia alla quale è assegnato il contratto, una nuova proposta di premio. Il ritiro della quietanza con conseguente pagamento del premio implica l'accettazione delle nuove condizioni di premio e di polizza. Relativamente alla garanzia R.C.A., nel caso in cui il contraente non accetti la proposta di rinnovo, il contratto s'intende risolto dal quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza del contratto non producendo più alcun effetto.

Articolo 5 Risoluzione del rapporto

Fermo restando che il contratto non è soggetto a tacito rinnovo, le parti possono formalizzare la risoluzione del rapporto mediante inoltro di una comunicazione con lettera raccomandata o altri strumenti equipollenti, quale

a titolo esemplificativo la posta certificata PEC, almeno 15 giorni prima della scadenza indicata nella polizza.

Articolo 6 Trasferimento di proprietà del veicolo

Il contraente è tenuto a comunicare alla Società l'eventuale trasferimento di proprietà del veicolo e s'impegna a restituire i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata).

Qualora il contratto di assicurazione venga ceduto all'acquirente del veicolo, la Società provvederà all'emissione di apposita appendice rilasciando i nuovi documenti assicurativi.

In presenza dell'opzione tariffaria Active, il contraente/cedente dovrà procedere alla rimozione dei dispositivi installati sul veicolo come previsto nell'omonima sezione.

Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Sono ammesse ulteriori cessioni di contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Per tal motivo, la Società non rilascerà l'attestazione dello stato del rischio.

Il contraente che trasferisce la proprietà del veicolo ha tuttavia facoltà di optare anche per una delle seguenti soluzioni:

a) sostituzione con altro veicolo

Il contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la polizza stipulata per il veicolo alienato o consegnato in conto vendita sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà o di proprietà di un familiare convivente.

Qualora il veicolo sostituito comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della Tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione.

b) risoluzione del contratto

Il contraente può chiedere la risoluzione del contratto con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della **consegna della fotocopia della carta di circolazione e del certificato di proprietà** con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà.

Nel caso di veicolo dato in conto vendita, qualora la vendita abbia seguito e sia documentata, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, determinata come sopra, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purchè in pari data siano stati restituiti il certificato e l'eventuale Carta verde (se rilasciata).

In assenza della documentazione giustificativa di cui sopra, il contratto si risolve senza restituzione di premio dal giorno in cui vengono restituiti il certificato di assicurazione e la Carta Verde (se rilasciata).

È fatto salvo quanto previsto al successivo art. 8.

Articolo 7 Sostituzione del certificato

Qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato la Società vi provvederà previa restituzione di quelli da sostituire e previo eventuale conguaglio di premio.

Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dal Regolamento.

Articolo 8 Sospensione di garanzia/ Riattivazione (esclusioni)

Sospensione

Qualora il contraente intenda sospendere la garanzia in corso di contratto è tenuto a darne comunicazione alla Società impegnandosi a restituire i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata).

La sospensione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione dell'apposita appendice emessa dalla Società e debitamen-

te sottoscritta dal Contraente. In caso di furto del veicolo, e previa consegna di copia della denuncia presentata alle autorità competenti, ha decorrenza a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata alle autorità competenti. Decorsi dodici mesi dalla sospensione, senza che il contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia, il contratto si estingue.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione in corso con premio pagato deve avere una residua durata non inferiore ad 1 mese.

Riattivazione

La riattivazione del contratto avviene su richiesta del contraente, per il medesimo o altro veicolo di proprietà e deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi); il premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza, viene determinato in ragione di 1/360 del premio annuo sulla base della tariffa in vigore al momento della riattivazione. Sul premio come sopra determinato si imputa inoltre, a favore del contraente, il premio pagato e non goduto. Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi, non si procede alla proroga della scadenza, né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione. Il premio annuo verrà determinato sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito. Per i contratti stipulati nella forma "Bonus/Malus", "Franchigia con Bonus/Malus" (Condizioni Speciali I, L, M e N), o che prevedono l'applicazione del "Pejus" (Condizione Speciale G), il periodo di osservazione rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della garanzia (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a tre mesi). Nel caso di documentata vendita, furto, distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo successiva alla sospensione del contratto, e il Contraente non provveda alla riattivazione del contratto stesso con altro veicolo di sua proprietà, o di proprietà di un familiare convivente, la Società restituirà, previa richiesta dell'assicurato ed entro 2 anni dalla data di sospensione, la parte di premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento della sospensione.

Esclusioni

Non è consentita la sospensione:

- per i contratti di durata inferiore all'anno;
- per i contratti amministrati con "libro matricola";
- per i contratti per l'assicurazione di veicoli usati circolanti per prova, collaudo o dimostrazione;
- per i contratti relativi a ciclomotori, quadricicli e motoveicoli.

Articolo 9

**Distruzione,
demolizione
od esportazione
del veicolo**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato, il contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo l'attestato certificante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa di

immatricolazione (o del certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati).

Il contraente in tali circostanze ha la facoltà di optare per una delle seguenti soluzioni:

a) sostituzione con altro veicolo

Il Contraente, o il proprietario se persona diversa, può chiedere che la polizza, stipulata per il veicolo distrutto, demolito o esportato, sia resa valida per un altro veicolo di sua proprietà o di proprietà di un familiare convivente. In tal caso il contraente si impegna a restituire i documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata) relativi al veicolo distrutto, demolito o esportato. Qualora ciò comporti una variazione di premio in ragione di una modifica del rischio si procede ad un conguaglio del premio dell'annualità in corso sulla base della tariffa in vigore sul contratto oggetto di variazione.

Relativamente alla garanzia Assistenza, qualora la sostituzione avvenga con un veicolo per il quale non è prevista la commercializzazione della stessa, il premio pagato e non goduto di detta garanzia verrà rimborsato in ragione di 1/360 del premio annuo.

b) risoluzione del contratto

Il contraente può optare per la risoluzione del contratto. In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua dal momento:

- **della consegna della copia dell'attestato certificante la restituzione della carta di circolazione, del certificato di proprietà e della targa del veicolo (o certificato di presa in carico del veicolo da parte dei centri autorizzati);**
- **della restituzione dei documenti assicurativi (certificato di assicurazione e Carta Verde, se rilasciata).**

Per i contratti di durata inferiore all'anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

c) Sospendere il contratto (articolo 8 delle Condizioni Generali di assicurazione).

**Articolo 10
Risoluzione
del contratto
per il furto
del veicolo**

In caso di furto totale del veicolo il contratto non ha effetto dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. Il proprietario può optare per:

a) risolvere il contratto.

In tal caso il contratto si risolve con la restituzione della parte di premio di responsabilità civile corrisposta e non usufruita, in ragione di 1/360 del premio annuo netto per giorno di garanzia residua previa consegna di copia della citata denuncia.

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il Contraente sarà tenuto a corrispondere la relativa rata di premio con diritto alla restituzione della parte di premio come disposto al comma precedente.

Qualora il contratto sia stipulato con clausola bonus/malus, il proprietario può beneficiare per altro veicolo di sua proprietà o di proprietà di un familiare convivente, della classe di merito maturata purchè quest'ultimo venga assicurato presso la Società entro 5 anni dalla data del furto.

b) Sostituire il contratto con altro veicolo di proprietà o di proprietà di un familiare convivente (art. 6 delle Condizioni Generali di assicurazione e punto h) della condizione speciale I – L “Bonus/Malus Autoveicoli trasporto cose conto proprio / conto terzi”).

c) Sospendere il contratto (articolo 8 delle Condizioni Generali di assicurazione). Per i punti a) e b) il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà relativi al nuovo veicolo e, in ogni caso, copia della denuncia di furto presentata all’Autorità Giudiziaria o di Polizia. Qualora il veicolo venga successivamente ritrovato e il contraente/proprietario, il proprietario se persona diversa dal contraente, o un familiare convivente si sia già avvalso di una delle facoltà previste dal primo comma, ed in relazione alla facoltà di cui alla lettera a) abbia pertanto già usufruito della classe di merito per altro veicolo o relativamente alle lettere b) e c) abbia già provveduto rispettivamente alla sostituzione o riattivazione con altro veicolo, dovrà essere stipulato un nuovo contratto da assegnare alla classe di merito 11 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio o conto terzi (C.U. 14). Qualora il contraente/proprietario, o il proprietario se persona diversa dal contraente, non si sia avvalso di una delle facoltà previste dal primo comma e il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, il contratto verrà assegnato alla classe di merito maturata, o alla classe 30 per autoveicoli trasporto cose (C.U. 18), a seconda che venga riassicurato presso la Società rispettivamente entro 5 anni, o oltre, dalla data del furto.

In caso di rinvenimento del veicolo il contraente è tenuto a fornire copia del verbale di ritrovamento del veicolo rubato redatto dalla Pubblica Autorità.

La mancata consegna dei documenti previsti comporta l’assegnazione alla classe di merito 30 per autoveicoli trasporto cose (C.U. 18).

Articolo 11 **Altre assicurazioni**

L’assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l’esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Articolo 12 **Competenza territoriale**

Per le controversie riguardanti l’esecuzione del presente contratto se il Contraente:

- è “Consumatore” ex art. 18 del Codice del Consumo, è competente l’autorità giudiziaria del luogo di residenza o il domicilio elettivo del contraente;
- non è “Consumatore”, è competente l’autorità giudiziaria di Verona (ovvero ove ha sede la Società).

Articolo 13 **Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, sono a carico del contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE R.C. AUTO

Articolo 14

Oggetto del contratto

La Società assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interesse e spese siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. La Società inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Speciali e della relativa premessa, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria descritti in tali condizioni in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso, i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Speciali.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. Non sono altresì assicurati i rischi della responsabilità per i danni avvenuti all'interno di circuiti.

La Società assicura anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private (escluse le aree aeroportuali).

Rimorchi – rischio statico

Relativamente ai rimorchi, la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione. Restano comunque esclusi i danni alle persone occupanti il rimorchio.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Le condizioni particolari che seguono sono sempre operanti.

Ricorso terzi da incendio

La Società limitatamente ai veicoli trasporto cose, agli autobus, ai veicoli ad uso speciale o alle roulotte, risponde dei danni diretti ai mobili e agli immobili dei terzi dall'incendio del veicolo assicurato quando questo non è in circolazione.

Sono comunque esclusi:

- i danni alle cose in uso, custodia e possesso dell'assicurato, salvo che si tratti dei locali tenuti in regolare locazione dall'assicurato stesso;
- i danni determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone da loro incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza di Euro 300.000

Carico e scarico

La Società limitatamente ai veicoli adibiti al trasporto di cose in base alla carta di circolazione, risponde dei danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna.

La garanzia è prestata nel limite del massimale RCA indicato in polizza.

Sono esclusi i danni subiti dalle persone che prendono parte alle suddette operazioni.

Responsabilità civile del proprietario del rimorchio agganciato a motrice di terzi durante la circolazione.

La società assicura la responsabilità civile derivante all'assicurato dai sinistri provocati nel territorio della Germania e della Spagna, della Grecia e della Francia, dal rimorchio (o dal semirimorchio) descritto in polizza quando circoli agganciato a motrice propria di terzi.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Le condizioni aggiuntive che seguono sono operanti solo se espressamente indicate in polizza o sul certificato di assicurazione.

Divieto di cessione del credito

Qualora in polizza sia espressamente richiamata la presente condizione, il contraente/proprietario del veicolo, in caso di sinistro rientrante nella procedura del risarcimento diretto previsto dalla normativa vigente, non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, salvo il caso in cui la Società non abbia esplicitamente prestato il proprio consenso alla cessione.

Qualora entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del contraente/proprietario di avvalersi di un riparatore non convenzionato, la Società:

- non comunichi il proprio esplicito diniego, il consenso alla cessione del credito dovrà intendersi acquisito e il contraente/proprietario potrà far riparare il veicolo assicurato presso il riparatore prescelto;
- comunichi il proprio diniego in maniera esplicita e il contraente/proprietario faccia riparare il veicolo assicurato presso il riparatore prescelto non convenzionato, la Società potrà agire nei confronti del contraente/proprietario per il recupero dell'eventuale pregiudizio sofferto.

Il consenso alla cessione del credito s'intende invece prestato nel caso in cui il cessionario del credito sia uno dei riparatori convenzionati con la Società (vedasi elenco sul sito www.cattolica.it).

E' fatta salva la facoltà per il contraente/proprietario di delegare il proprio riparatore, anche non convenzionato con la Società, ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per le riparazioni effettuate sul veicolo assicurato, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante le riparazioni effettuate e concordate, dal contraente/proprietario o dal riparatore, con il perito della Società.

Articolo 15 Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- **se il conducente non è abilitato (ad esempio: per non aver conseguito la patente o non aver acquisito le necessarie certificazioni di abilitazione e/o di idoneità o perchè la patente gli è stata sospesa, revocata o è scaduta di validità) a norma delle disposizioni in vigore;**
- **nel caso di veicoli adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;**
- **nel caso di veicoli con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o dal suo dipendente;**
- **nel caso di veicolo sottoposto a "fermo amministrativo";**

- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- nel caso di veicolo su cingoli o ruote non gommate, per i danni causati alla pavimentazione stradale.

Nei precedenti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma. La Società tuttavia rinuncia ad avvalersi del diritto di rivalsa per i sinistri cagionati da conducente con patente idonea ma scaduta da un periodo di tempo non superiore a 12 mesi, sempreché la patente venga rinnovata entro 45 giorni dalla data di accadimento del sinistro, o successivamente se il mancato rinnovo entro tale termine sia causato esclusivamente e direttamente dalle lesioni fisiche subite dal conducente in occasione del sinistro stesso.

La Società non sarà tenuta a prestare copertura, o risarcire sinistri o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente polizza qualora tale copertura, risarcimento o prestazione possano esporre la sua responsabilità nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti di altri ordinamenti giuridici ai quali la Compagnia debba comunque attenersi.

Articolo 16

Qualifica di terzi - Soggetti esclusi

L'assicurazione non comprende i danni a cose e a persona subiti dal conducente del veicolo responsabile del sinistro.

L'assicurazione non comprende i danni alle cose subiti dai seguenti soggetti:

- a) il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario in caso di veicolo concesso in leasing;
- b) il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi del conducente o dei soggetti di cui al punto a), nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto essi provvedono abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati al punto b).

Articolo 17

Diritto di rivalsa nel caso di inidoneità alla guida

L'assicurazione non è operante se il conducente guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o gli sia stata comminata una delle sanzioni previste dagli artt. 186 e 187 del codice della strada.

Qualora in virtù dell'art. 144 della Legge la Società non possa opporre al danneggiato alcuna eccezione derivante dal contratto né clausole che prevedano un contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, essa potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al danneggiato stesso.

La Società tuttavia:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di euro 2.500,00 indipendentemente dall'ammontare del danno;
- nel caso di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope limita il proprio diritto di rivalsa all'importo di euro 20.000,00 indipendentemente dall'ammontare del danno.

Articolo 18**Limitazioni al diritto di rivalsa per guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope**

Qualora in Polizza sia espressamente richiamato il presente articolo la Società, limita, solamente per il primo sinistro, il proprio diritto di rivalsa all'importo di:

- 500,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno, nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza;
- 1.500,00 euro indipendentemente dall'ammontare del danno, nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope. **Tale limitazione non è operante nel caso in cui il conducente sia anche il proprietario del veicolo (in tal caso trova applicazione quanto previsto dall'art. 17).**

Articolo 19**Parametri di tariffazione**

La valutazione del rischio e la determinazione del premio sono effettuate sulla base dei criteri contenuti nella Tariffa predisposta e resa disponibile presso la sede dell'agenzia ove è stato stipulato il contratto.

Per gli autoveicoli trasporto cose è inoltre applicata, a posteriori, la formula tariffaria "Bonus/Malus" o "Franchigia con Bonus/Malus", prevista e disciplinata dalle lettere I, L, M, N, delle Condizioni Speciali di polizza.

Articolo 20**Periodi di osservazione della sinistrosità**

Per l'applicazione delle regole evolutive si considera come periodo di effettiva copertura quello che inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale corrispondente alla prima annualità intera di premio.

In caso di contratto con durata annuale più frazione, il periodo di osservazione inizia dal giorno della decorrenza della copertura assicurativa e termina sessanta giorni prima della scadenza contrattuale.

Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo di cui all'art. 4, il periodo di osservazione ha durata di dodici mesi e decorre dalla scadenza del periodo di osservazione di cui ai commi precedenti.

Articolo 21**Modalità per la denuncia del sinistro**

La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo approvato dall'IVASS (ex ISVAP) ai sensi dell'art. 143 della Legge (constatazione amichevole di incidente – denuncia di sinistri) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.

In caso di mancata o ritardata presentazione della denuncia di sinistro, che deve essere inviata alla Società entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui l'assicurato ne abbia avuto la possibilità, trova applicazione l'art. 1915 del codice civile e conseguentemente la Società ha diritto di rivalersi integralmente o parzialmente in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in ottemperanza all'art. 144 della Legge.

L'assicurato deve far seguire alla denuncia nel più breve tempo possibile i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. Ad ogni denuncia di sinistro l'assicurato può chiedere il rilascio di un nuovo modulo di denuncia di sinistro rivolgendosi alla propria Agenzia.

Incidenti stradali con controparti estere

La richiesta di risarcimento per danni dalla circolazione stradale provocati da veicoli stazionanti abitualmente e assicurati in

un altro Stato membro e accaduti in uno degli Stati aderenti al sistema della carta verde, può essere inoltrata dall'assicurato oltre che al responsabile del sinistro anche all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo che ha causato il sinistro ovvero anche al suo mandatario designato nel territorio della Repubblica.

**Articolo 22
Indennizzo
diretto
Modalità per
la denuncia del
sinistro**

Qualora siano applicabili i disposti di cui all'articolo 149 della Legge e ai sensi dell'articolo 5 del D.P.R. 254/2006, per ottenere il risarcimento dei danni subiti, l'assicurato/danneggiato che si ritiene in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve inviare la richiesta di risarcimento alla Società a mezzo:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inoltrata alla Società sita in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona;
- telegramma, inoltrato alla Società sita in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona – ufficio Sinistri
- telefax, inviato al n. 045.68.33.535
- e-mail inviata all'indirizzo indicato nel sito della Società (richiestadannicard.cattolica@cattolicaassicurazioni.it).

**Articolo 23
Gestione
delle vertenze**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in nome dell'assicurato nella sede in cui si discute del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali e/o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'assicurato in sede penale, sino all'atto dell'avvenuta soddisfazione dei danneggiati. La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

L'assicurato è tenuto a comparire personalmente in giudizio allorché la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno ovvero di rivalersi per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'applicazione dell'art. 144 della Legge.

**Articolo 24
Attestazione
dello stato di
rischio**

La Società consegna per via telematica l'attestazione dello stato di rischio almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto al contraente o all'avente diritto, qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato e purché si sia concluso il periodo di osservazione. L'obbligo di consegna s'intende assolto con la messa a disposizione nell'area riservata del sito web della Società. Tuttavia, il contraente o l'avente diritto possono chiedere la consegna mediante le ulteriori modalità telematiche previste dalla Società. La consegna dell'attestazione di rischio per via telematica ha luogo anche qualora si sia verificata una delle circostanze sotto elencate e purché il periodo di osservazione risulti concluso:

- furto del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione o cessazione definitiva della circolazione;
- vendita del veicolo con risoluzione o cessione del contratto ai sensi dell'art. 171, comma 1, lettere a) e b) della Legge.
- sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione. In tal caso l'attestazione dello stato di rischio verrà rilasciata in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.

Qualora il veicolo sia cointestato, l'obbligo di consegna dell'attestazione per via telematica al proprietario, se persona diversa dal contraente, si considera assolto:

- per i contratti in corso, già presenti nel portafoglio della Società, con la consegna al soggetto avente diritto indicato in polizza come proprietario;

- per i nuovi contratti stipulati dal 1° luglio 2015 con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

Gli aventi diritto possono chiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi 5 anni. La Società consegna per via telematica ed entro 15 giorni dalla richiesta scritta, l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione concluso. Tuttavia, tale documento non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto così come disposto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione sarà consegnata per via telematica dalla delegataria.

Contenuti dell'attestazione di rischio

L'attestazione contiene:

- la denominazione della Società;
- il nome ed il codice fiscale del contraente, se persona fisica, o la denominazione/ragione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di persona giuridica;
- i medesimi dati di cui al punto precedente relativi al proprietario ovvero ad altro avente diritto;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa di riconoscimento o, quando questa non sia prescritta, i dati di identificazione del telaio del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito interna, nonché quella di Conversione Universale (denominata in seguito C.U.) di provenienza e di assegnazione del contratto per l'annualità successiva nel caso che il contratto sia stato stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato all'atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione contrattuale ivi comprese le formule tariffarie miste con franchigia;
- il numero dei sinistri verificatisi negli ultimi cinque anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con responsabilità principale e del numero dei sinistri con responsabilità paritaria. Per quest'ultimi verrà indicata la relativa percentuale di responsabilità;
- la tipologia del danno pagato, specificando se si tratta di soli danni a cose, soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- l'indicazione se il contratto è stato stipulato per gli effetti di cui all'art. 134 comma 4-bis della Legge;
- gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dall'assicurato.

Articolo 25 Attestazione dello stato di rischio cartacea

L'attestazione di rischio può essere richiesta in forma cartacea dall'avente diritto, ovvero da persona dallo stesso delegata per iscritto, esclusivamente rivolgendosi all'intermediario. Si evidenzia che il documento così rilasciato non può essere utilizzato in sede di stipula di un nuovo contratto, ma ha valenza puramente informativa così come disposto dal regolamento IVASS n. 9 del 19 maggio 2015.

Articolo 26 Casi di non rilascio dell'attestazione dello stato di rischio

La Società non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo il caso in cui il periodo di osservazione risulti concluso;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

CONDIZIONI SPECIALI R.C. AUTO

(Valide solo se espressamente richiamate in polizza o sul certificato di assicurazione)

Premessa

L'assicurazione dei rischi di natura facoltativa indicati nelle sottoestese Condizioni Speciali è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione, nonché, ove applicabili, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti le singole garanzie.

Condizione Speciale - B **Autoveicoli adibiti a scuola guida**

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore.

Sono considerati terzi l'allievo conducente quando è alla guida, salvo durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

Condizione Speciale - C **Danni a cose di terzi trasportati su autobus**

La Società assicura la responsabilità del contraente, del proprietario (se persona diversa) e del conducente del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi comunque denaro, preziosi, titoli nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto.

Sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

Condizione Speciale - E **"Franchigia"**

Premessa

La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza.

Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

a) Stipulazione di un nuovo contratto

- All'atto della stipulazione, il contratto riporta l'importo della franchigia base scelta dal contraente se relativo a:
 - veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico.
- Il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà e, ove previsto, l'appendice di cessione del contratto. Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi antecedente all'effetto del contratto, il cliente è tenuto a fornire dichiarazione di non aver circolato nel periodo tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto.
- In difetto la Franchigia deve essere maggiorata, per la sola prima annualità, nella misura sotto indicata in base al veicolo assicurato.

- Tabella maggiorazione Franchigia per motocarri

Franchigia base	Maggiorazione della franchigia
150 Euro	150 Euro

- Tabella maggiorazione Franchigia per autobus

Franchigia base	Maggiorazione della franchigia
250 Euro	500 Euro
500 Euro	1.000 Euro

- Tabella maggiorazione Franchigia per autoveicoli trasporto cose

Franchigia base	Maggiorazione della franchigia
250 Euro	150 Euro
500 Euro	200 Euro

b) Veicolo assicurato con altra impresa

1. Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa i dati relativi all'attestazione di rischio saranno acquisiti telematicamente, attraverso l'accesso alla banca Dati.
2. Il contratto verrà emesso con l'importo della franchigia scelta dal contraente.
3. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo e il contratto riporta l'importo della Franchigia scelta dal Contraente.
4. Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purchè non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa. Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.
5. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Società richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al punto 4 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In difetto la Società applica le maggiorazioni della franchigia previste dalle tabelle di cui alla sezione a).
6. In relazione ai punti 4 e 5 la Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto. Qualora sia riscontrato il dolo nelle dichiarazioni rese la Società provvederà alla risoluzione del contratto.
7. Relativamente ad altre casistiche di validità dell'attestazione di rischio, si rimanda alla sezione b5) casi particolari della condizione speciale I – L "Bonus/Malus autoveicoli trasporto cose conto proprio/conto terzi.
8. Qualora:
 - l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati e il contraente non sia in grado di presentare documentazione probatoria di cui ai punti 4 e 5;
 - non venga consegnata copia del contratto temporaneo precedente (punto 3);
 - non venga consegnata l'eventuale documentazione integrativa prevista al punto 7,
 la franchigia sarà maggiorata, per la sola prima annualità nella misura indicata nelle "tabelle maggiorazione Franchigia" di cui al paragrafo a). Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'attestazione di rischio o il contratto temporaneo precedente risultino scaduti da oltre 5 anni.

c) Veicolo assicurato all'estero

1. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto riporta l'importo della franchigia scelta dal contraente o dall'avente diritto se persona diversa dal contraente, il quale è tenuto a consegnare una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero. La dichiarazione

si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio. In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:

- la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;
 - libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso veicolo a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.
2. In mancanza della consegna di tali documenti la franchigia deve essere maggiorata, per la sola prima annualità, nella misura indicata nelle "tabelle maggiorazione Franchigia" di cui al paragrafo a).

d) Proseguimento del rapporto assicurativo

Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo di cui all'art. 4 per le annualità successive a quella della stipulazione l'importo della franchigia scelto dal contraente resta invariato.

e) Sostituzione del contratto

1. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
2. La sostituzione, qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario (o del locatario in caso di leasing) o il nuovo proprietario sia un familiare convivente.
3. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
4. Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto applicando la maggiorazione della franchigia prevista dalla tabella di cui al punto a).

Tariffa fissa

Formula tariffaria che non prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

Per gli aspetti normativi inerenti la documentazione da acquisire o produrre in fase di stipula o rinnovo del contratto si rimanda a quanto contenuto nella condizione - G "Pejus (punti a), b) f) e g)).

Condizione Speciale - G "Pejus"

Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma con maggiorazione del premio per sinistrosità o "pejus", che prevede maggiorazioni di premio in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dalle Condizioni Generali di Assicurazione.

a) Stipulazione di un nuovo contratto

1. All'atto della stipulazione del contratto nel caso di:
 - a) veicolo immatricolato al Pubblico Registro Automobilistico per la prima volta;
 - b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al Pubblico Registro Automobilistico;
 il contraente è tenuto a fornire copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà e, ove previsto, l'appendice di cessione del contratto.
2. Relativamente ai punti a. e b. per i ciclomotori, il contraente è tenuto a fornire copia del certificato di circolazione se il ciclomotore è munito di targa, copia della fattura d'acquisto, ovvero copia della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà qualora il ciclomotore non sia munito di targa.
3. In presenza di detta documentazione il contratto è assegnato alla classe CU 14. In difetto il premio dovuto sarà aumentato del 25% e verrà assegnata la classe CU 18.

b) Veicolo assicurato con altra Impresa

1. Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, al contratto stesso si applicheranno le maggiorazioni di cui al la lettera d) qualora dall'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca dati, esse risultino dovute.
2. Relativamente alla classe C.U. sul contratto verrà indicata quella riportata sull'attestato di rischio o in difetto verrà assegnata sulla base di quanto previsto alla sezione b) punto 2 della condizione speciale I – L "bonus/malus" autoveicolo trasporto cose conto proprio / conto terzi.
3. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato con forma "Franchigia", il contratto è stipulato senza alcuna maggiorazione.
4. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno il Contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo con assegnazione al medesimo pejus.
5. Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purchè non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito CU, ove previsto, e del Pejus sulla base delle disposizioni di cui alla sezione d) – proseguimento del rapporto assicurativo. Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.
6. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Società richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al punto 5 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In difetto la Società assegna il contratto al pejus del 25% (CU 18, ove previsto).
7. Relativamente ai punti 5 e 6 la Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto. Qualora sia riscontrato il dolo nelle dichiarazioni rese la Società provvederà alla risoluzione del contratto.
8. Relativamente ad altre casistiche di validità dell'attestazione di rischio, si rimanda alla sezione b5) – casi particolari della condizione speciale I – L "Bonus/Malus autoveicoli trasporto cose conto proprio/conto terzi.
9. Qualora:
 - l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati e il contraente non sia in grado di presentare documentazione probatoria di cui ai punti 5 e 6;
 - non venga consegnata copia del contratto temporaneo precedente (punto 4);
 - non venga consegnata l'eventuale documentazione integrativa prevista al punto 7,verrà applicato il pejus del 25%, per la sola prima annualità. Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso in cui l'attestazione di rischio o il contratto temporaneo precedente risultino scaduti da oltre 5 anni.

c) Revisione della maggiorazione

1. La maggiorazione del 25% (C.U. 18), è soggetta a revisione sulla base della risultanza della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data

successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.

2. L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

d) Proseguimento del rapporto assicurativo

Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo di cui all'art. 4 per le annualità successive a quella della stipulazione, se nel periodo di osservazione, quale definito dalle Condizioni Generali di Assicurazione, vengano pagati sinistri con responsabilità principale o con responsabilità concorsuale e in tal caso la percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%, il premio dovuto sarà aumentato:

- del 5% in presenza di 1 sinistro
- del 15% in presenza di 2 sinistri
- del 25% in presenza di 3 o più sinistri.

e) Passaggio senza seguito o riapertura di un sinistro

1. La Società, qualora un sinistro già posto a riserva e che abbia concorso alla determinazione del "Pejus" sia successivamente eliminato come senza seguito ed il rapporto assicurativo a tale momento risulti ancora in essere con il contraente originario, provvederà al rimborso della maggiorazione all'atto del primo rinnovo successivo alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata.
2. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito, venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successivo alla riapertura del sinistro stesso, alla maggiorazione precedentemente non applicata.
3. In entrambi i casi, qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società provvederà ad aggiornare l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banda Dati.

f) Sostituzione del contratto

1. La sostituzione del contratto qualunque ne sia il motivo, non interrompe il periodo di osservazione in corso purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o il nuovo proprietario sia un familiare convivente. Qualora il familiare convivente usufruisca del diritto al mantenimento della classe di merito, lo stesso dovrà produrre copia dello stato di famiglia.
2. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
3. Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al comma precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso dovrà essere stipulato un nuovo contratto applicando la maggiorazione del 25%, salvo il caso in cui sia applicabili le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla Legge n° 40 del 2 aprile 2007.

g) Veicolo assicurato all'estero

1. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contraente o l'avente diritto se persona diversa dal contraente, è tenuto a consegnare una dichiarazione del precedente assicuratore estero che attesti la situazione assicurativa del veicolo. Il contratto è stipulato senza maggiorazioni di premio salvo che dalla dichiarazione del precedente

- assicuratore risultino indicazioni sulla base delle quali possano essere applicate le maggiorazioni previste dalla sezione d) - proseguimento del rapporto assicurativo.
- La dichiarazione si considera a tutti gli effetti attestazione dello stato di rischio.
 - In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:
 - la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;
 - libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso veicolo a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto che precede.
 - In mancanza della consegna di tali documenti il premio dovuto sarà maggiorato del 25%.

h) Tabella di conversione da classe C.U. a Pejus

- L'assegnazione alla classe di merito C.U. avviene sulla base di quanto previsto ai punti 2 a e b della sezione b) della condizione speciale I - L "bonus/malus" autoveicoli trasporto cose conto proprio / conto terzi.
- L'assegnazione al "pejus" di pertinenza avverrà come da tabella seguente, sulla base dei sinistri che abbiano dato origine al malus nel periodo di osservazione pregresso e rilevati dall'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati.

Classe C.U. di assegnazione	0 sinistri nell'ultimo P.O.	1 sinistro nell'ultimo P.O.	2 sinistri nell'ultimo P.O.	3 o più sinistri nell'ultimo
Da classe 1 a classe 18	Tariffa fissa (Pejus)	Pejus +5%	Pejus +15%	Pejus +25%

- La classe di merito C.U., per le annualità successive a quella della stipulazione del contratto, verrà determinata sulla base della "Tabella delle regole evolutive della classe C.U." riportata alla sezione e) - proseguimento del rapporto assicurativo della condizione speciale I - L "Bonus Malus" autoveicoli trasporto cose conto proprio / conto terzi.

Condizione Speciale - I - L
**«Bonus/Malus»
 Autoveicoli
 trasporto cose
 conto proprio /
 conto terzi**

Premessa

La presente assicurazione è stipulata nella forma «Bonus/Malus», che prevede riduzioni o maggiorazioni della tariffa, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione quali definiti dalle Condizioni Generali di Assicurazione e che si articola in 30 classi di merito interne (dalla 1 alla 30) corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti.

a) Stipulazione di un nuovo contratto

- All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe C.U. 14 e interna:
 - 10 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio e conto terzi
 - 4 per i camper conto proprio uso privato se:
 - veicolo immatricolato al pubblico registro automobilistico per la prima volta; oppure,
 - veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al pubblico registro automobilistico;
 - veicolo già assicurato, posto in conto vendita, per il quale l'incarico di vendita non sia andato a buon fine, semprechè dalla data della sostituzione sia trascorso almeno un mese e non oltre un anno. In caso contrario il contratto è assegnato alla classe interna 30.
- Il contraente è tenuto a fornire la copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà e, ove previsto, l'appendice di cessione del contratto.
- Qualora la data di immatricolazione o di voltura al P.R.A. risulti di tre o più mesi antecedente all'effetto del contratto, il cliente è tenuto a fornire

dichiarazione di non aver circolato nel periodo tra la data di immatricolazione e la data di effetto del contratto.

4. Relativamente al punto c. il contraente è tenuto a fornire copia del documento attestante l'incarico in conto vendita e copia del documento di restituzione del veicolo per mancato buon fine del citato incarico.
5. Qualora non vengano presentati i documenti di cui ai commi precedenti, il contratto è assegnato alla classe interna 30 (C.U. 18).
6. In deroga a quanto sopra sono fatte salve, in quanto applicabili, le condizioni di maggior favore previste per gli assicurati dalla Legge n° 40 del 2 aprile 2007. In tal caso il cliente dovrà produrre la seguente documentazione:
 - copia della carta di circolazione relativa al veicolo da assicurare;
 - copia della carta di circolazione relativa al veicolo indicato nell'attestazione di rischio;
 - copia dello stato di famiglia (o eventuale autocertificazione) qualora il veicolo da assicurare sia intestato a familiare convivente del proprietario del veicolo indicato sull'attestazione di rischio.

I dati dell'attestazione di rischio relativa al veicolo, della medesima tipologia, del quale si vuole recuperare la classe di merito CU vengono acquisiti telematicamente attraverso l'accesso alla Banca Dati.

b) Veicolo già assicurato

Nel caso in cui il contratto stipulato con la Società si riferisca a veicolo già assicurato presso altra impresa, l'assegnazione della classe di merito CU avverrà utilizzando l'attestazione di rischio acquisita telematicamente, attraverso l'accesso alla Banca Dati.

Si precisa che l'ultima attestazione di rischio conseguita conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestazione si riferisce.

b1) veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria Bonus/Malus

1. Qualora il contratto si riferisca ad un veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria "Bonus/Malus", per l'assegnazione alla classe di merito interna si procede come segue:
 - a) se il contratto si riferisce a veicolo già assicurato con la Società, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza sulla base della tabella di cui al punto e);
 - b) se il contratto si riferisce a veicolo assicurato presso altra Impresa, il contratto è assegnato all'atto della stipulazione alla classe di merito interna, determinata secondo le indicazioni di seguito riportate:
 - 1) determinazione della classe interna di origine in base al numero delle colonne della sinistrosità pregressa contenuta nell'attestato di rischio nelle quali non compaia l'indicazione N.D. (non disponibile) e/o N.A. (non assicurato) come da tabella sotto riportata. Attenzione: qualora l'attestazione di rischio sia scaduta in data antecedente l'annualità in cui si sta emettendo il contratto (anno corrente), nella determinazione degli anni assicurati, le annualità non valorizzate dalla tabella della sinistrosità pregressa, dovranno essere considerate come N.A. (non assicurato).

• **Tabella classe di origine per autoveicoli trasporto cose conto proprio**

Tabella di collocazione se classe C.U. compresa tra 1 e 8									
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.)	Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	5	8	11	14	17	20	23	26	29
5	6	9	12	15	18	21	24	27	29
4	7	10	13	16	19	22	25	28	29
3	8	11	14	17	20	23	26	29	29
2	9	12	15	18	21	24	27	29	29
1	10	13	16	19	22	25	28	29	29

Tabella di collocazione se classe C.U. compresa tra 9 e 18									
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.)	Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	6	9	12	15	18	21	24	27	30
5	7	10	13	16	19	22	25	28	30
4	8	11	14	17	20	23	26	29	30
3	9	12	15	18	21	24	27	30	30
2	10	13	16	19	22	25	28	30	30
1	11	14	17	20	23	26	29	30	30

• **Tabella classe di collocazione per autoveicoli trasporto cose conto terzi**

Tabella di collocazione se classe C.U. compresa tra 1 e 8									
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.)	Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	7	10	13	16	19	22	25	28	28
5	9	12	15	18	21	24	27	28	28
4	11	14	17	20	23	26	28	28	28
3	13	16	19	22	25	28	28	28	28
2	15	18	21	24	27	28	28	28	28
1	17	20	23	26	28	28	28	28	28

Tabella di collocazione se classe C.U. compresa tra 9 e 18									
Anni assicurati (esclusi N.A. e N.D.)	Sinistri che hanno o meno dato origine a malus negli ultimi 5 anni + anno corrente								
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
6	9	12	15	18	21	24	27	30	30
5	11	14	17	20	23	26	29	30	30
4	13	16	19	22	25	28	30	30	30
3	15	18	21	24	27	30	30	30	30
2	17	20	23	26	29	30	30	30	30
1	19	22	25	28	30	30	30	30	30

- 2) Qualora dalla tabella della sinistrosità pregressa:
- non risultino sinistri pagati, il contratto verrà assegnato alla classe di origine;
 - risultino sinistri pagati, con responsabilità principale e/o con responsabilità concorsuale, il contratto verrà assegnato alla classe di merito di origine maggiorata di 3 classi per ogni sinistro.

- 3) Nel caso di assunzione di un camper conto proprio ad uso privato per la collocazione della classe di merito interna si dovrà procedere come segue:
- qualora la tabella della sinistrosità pregressa sia completamente valorizzata (esclusi N.A. o N.D.) e non risultano sinistri il contratto verrà assegnato alla classe di merito interna 1.
 - qualora la tabella della sinistrosità pregressa sia valorizzata anche con N.A. (escluso N.D.) e non risultano sinistri, il contratto verrà assegnato alla classe di merito 4;
 - in tutti gli altri casi non contemplati si applicano le regole di cui ai punti 1 e 2 precedenti.

b2) veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria diversa da Bonus/Malus

2. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo assicurato in precedenza con la forma tariffaria diversa da Bonus/Malus e sull'attestazione di rischio non sia specificata la classe C.U. di assegnazione, la collocazione alla classe CU e alla classe interna verrà eseguita sulla base delle seguenti regole:
- collocazione alla classe CU
- a) determinazione della classe di merito sulla base della sinistrosità pregressa e come da prospetto sotto riportato

Anni senza sinistri	Classe di merito
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

- b) in presenza di sinistri pagati e/o pagati con responsabilità principale, riportati nella tabella della sinistrosità pregressa si applica la classe di merito determinata sulla base della tabella di cui al punto a) per il n. di anni indenni da sinistri. Alla classe così determinata si applica una maggiorazione di 2 classi per ogni sinistro pagato provocato nell'ultimo quinquennio (compresa l'annualità in corso). Nel caso in cui la tabella della sinistrosità pregressa riportasse delle annualità con l'indicazione NA (non assicurato) o ND (non disponibile), le stesse non potranno essere considerate utili ai fini della determinazione della classe di merito C.U..

b3) veicolo assicurato in precedenza con durata inferiore all'anno (polizza temporanea)

3. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato per durata inferiore all'anno, il contraente deve fornire il precedente contratto temporaneo, e il contratto è assegnato:
- alla classe di merito C.U. indicata sul precedente contratto temporaneo;
 - alla classe di merito interna 11 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio e conto terzi.
- Qualora sul contratto temporaneo precedente non sia indicata la classe CU, il contratto dovrà essere collocato nella classe C.U. 14 e classe interna 11 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio e conto terzi.

b4) attestazione di rischio non disponibile nella Banca Dati

4. Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca Dati, la Società acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile, purchè non scaduto da oltre 5 anni, e richiede al contraente, per il periodo residuo una dichiarazione scritta, ai sensi e per gli effetti degli artt 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta asse-

gnazione della classe di merito CU e della classe interna sulla base delle disposizioni di cui alle sezioni b1) o b2). Qualora il contraente, in caso di sinistri accaduti nel periodo residuo, non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la società non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto verrà emesso sulla base dell'ultima attestazione di rischio presente nella Banca Dati.

5. In caso di completa assenza di attestazione di rischio utile in Banca Dati ed impossibilità di acquisire altrimenti per via telematica detto documento, la Società richiede al contraente la dichiarazione scritta di cui al punto 4 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Società potrà acquisire precedenti attestazioni di rischio o contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In difetto la Società assegna il contratto alla classe di merito 30 (CU 18).
6. Relativamente ai punti 4 e 5 la Società verificherà la correttezza della dichiarazione rilasciata e, se del caso, procederà alla riclassificazione del contratto.

b5) casi particolari

7. Qualora il contraente, o se persona diversa il proprietario, voglia usufruire della classe di merito di un veicolo venduto, posto in conto vendita, colpito da furto totale, demolito o esportato definitivamente all'estero e tali eventi si sono verificati in data successiva o uguale alla scadenza del periodo di osservazione riportato sull'attestazione di rischio, per altro veicolo (della medesima tipologia) di sua proprietà, o di proprietà di un familiare convivente, dovrà fornire i seguenti documenti:
 - copia di un documento da cui si evinca l'avvenuta vendita, messa in conto vendita, denuncia di furto, demolizione o esportazione definitiva all'estero del veicolo riportato sull'attestato di rischio;
 - copia del libretto di circolazione del veicolo da assicurare.
8. Qualora il veicolo venga ceduto al coniuge in comunione dei beni o ad un familiare convivente, questi potrà usufruire della classe di merito indicata sull'attestazione di rischio presentando un'autocertificazione che attesti il regime di comunione dei beni o lo stato di convivenza.
9. Qualora il veicolo venga ceduto da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi, il nuovo proprietario potrà usufruire della classe di merito indicata sull'attestato di rischio presentando una dichiarazione di rinuncia dell'attestazione di rischio e del relativo bonus/malus maturato da parte dei cointestatari cedenti.
10. Qualora l'attestato di rischio venga rilasciato per un veicolo sul quale:
 - sia stato esercitato il diritto al riscatto seguito leasing, il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso potrà essere effettuato qualora venga presentata la copia del libretto di circolazione con avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà;
 - sia stato stipulato un contratto di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi), il recupero della classe di merito a favore dell'effettivo utilizzatore del veicolo stesso o di altro veicolo di sua proprietà potrà essere effettuato presentando copia del libretto di circolazione e dichiarazione di utilizzo in via continuativa del veicolo da parte del contraente del precedente contratto assicurativo.
 Qualora contestualmente all'esercizio di riscatto nel caso di leasing, l'effettivo utilizzatore voglia assicurare un nuovo veicolo di sua proprietà in luogo del veicolo indicato sull'attestato di rischio, il recupero della classe di merito è ammesso qualora la documentazione di cui sopra sia integrata del libretto di circolazione del nuovo veicolo.
11. Qualora il veicolo sia cointestato e l'avente diritto non risulta indicato nell'attestazione di rischio acquisita telematicamente, per usufruire della classe di merito indicata sull'attestazione di rischio, dovrà fornire copia del libretto da cui si evinca che risultava essere cointestatario del veicolo già

dalla data di effetto dell'ultima annualità assicurativa precedente. In caso contrario il contratto verrà assegnato alla classe 11 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio o conto terzi (C.U. 14).

b6) mancata consegna documenti

12. Qualora:

- l'attestazione di rischio non sia presente nella Banca Dati e il contraente non sia in grado di presentare documentazione probatoria di cui ai punti 4 e 5;
- non venga consegnata copia del contratto temporaneo precedente (punto 3);
- non venga consegnata l'eventuale documentazione integrativa prevista nei punti di cui alla sezione b5) casi particolari,

il contratto è assegnato alla classe interna 30 (C.U. 18). Le medesime disposizioni di applicano anche nel caso in cui l'attestazione di rischio o il contratto temporaneo precedente risultino scaduti da oltre 5 anni.

b7) conversione della classe interna per cambio d'uso

13. In caso di cambio d'uso del veicolo da conto terzi a conto proprio e viceversa, si applicano le seguenti tabelle di conversione.

• **Da Bonus/Malus Conto Terzi a Bonus Malus Conto Proprio.**

Classi di merito di provenienza CONTO TERZI	Classi di merito di assegnazione CONTO PROPRIO	Classi di merito di provenienza CONTO TERZI	Classi di merito di assegnazione CONTO PROPRIO
1	1	16	9
2	1	17	9
3	1	18	10
4	1	19	11
5	1	20	12
6	1	21	13
7	1	22	13
8	2	23	14
9	3	24	15
10	4	25	16
11	5	26	17
12	5	27	17
13	6	28	18
14	7	29	19
15	8	30	20

• **Da Bonus/Malus Conto proprio a Bonus/Malus Conto terzi.**

Classi di merito di provenienza CONTO PROPRIO	Classi di merito di provenienza CONTO TERZI	Classi di merito di provenienza CONTO PROPRIO	Classi di merito di provenienza CONTO TERZI
1	6	16	25
2	8	17	27
3	9	18	28
4	10	19	29
5	11	20	30
6	13	21	30
7	14	22	30
8	15	23	30
9	16	24	30
10	18	25	30
11	19	26	30
12	20	27	30
13	22	28	30
14	23	29	30
15	24	30	30

c) Revisione della classe di merito

1. L'assegnazione alla classe di merito 10 (C.U. 18), è soggetta a revisione sulla base delle risultanze della carta di circolazione o della documentazione probatoria/integrativa, che siano state rispettivamente esibite o consegnate in data successiva a quella della stipulazione del contratto, purché ciò avvenga non oltre tre mesi da quest'ultima data.
2. L'eventuale differenza di premio risultante sarà conguagliata dalla Società entro la data di scadenza del contratto.

d) Veicolo assicurato all'estero

1. Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito 10 o 19 rispettivamente per autoveicoli trasporto cose conto proprio o conto terzi (C.U. 14), a meno che il contraente o l'avente diritto se persona diversa dal contraente non consegna una dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero, che consenta l'assegnazione:
 - alla classe C.U. sulla base delle disposizioni di cui alla sezione b2) veicolo assicurato in precedenza con formula tariffaria diversa da Bonus/Malus;
 - ad una delle classi di merito interne ed indicate in premessa, per mancanza di sinistri nelle annualità immediatamente precedenti alla stipulazione del nuovo contratto.
2. La dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione dello stato di rischio.
3. In tal caso al nuovo contratto deve essere allegato:
 - la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore estero;
 - libretto riportante la reimmatricolazione del mezzo in Italia, da cui si desuma inequivocabilmente che si tratta dello stesso veicolo a cui fa riferimento la dichiarazione di cui al punto 1.
4. In mancanza della consegna dei documenti di cui al punto precedente, o qualora la dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore sia scaduta da più di 5 anni, il contratto verrà assegnato alla classe 30 (C.U. 18).

e) Proseguimento del rapporto assicurativo

1. Qualora il cliente accetti la proposta di rinnovo di cui all'art. 4, per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito interna/C.U. in base alle «Tabelle delle regole evolutive» sotto riportate a seconda che la Società abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti anche parziali per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri:
 - con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
 - con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

• **Tabella delle regole evolutive classi interne**

Classi di merito di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati" per Autoveicoli trasporto cose conto proprio					
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri	5 o più sinistri
1	1	3	6	9	12	15
2	1	4	7	10	13	16
3	2	5	8	11	14	17
4	3	6	9	12	15	18
5	4	7	10	13	16	19
6	5	8	11	14	17	20
7	6	9	12	15	18	21
8	7	10	13	16	19	22
9	8	11	14	17	20	23
10	9	12	15	18	21	24
11	10	13	16	19	22	25
12	11	14	17	20	23	26
13	12	15	18	21	24	27
14	13	16	19	22	25	28
15	14	17	20	23	26	29
16	15	18	21	24	27	30
17	16	19	22	25	28	30
18	17	20	23	26	29	30
19	18	21	24	27	30	30
20	19	22	25	28	30	30
21	20	23	26	29	30	30
22	21	24	27	30	30	30
23	22	25	28	30	30	30
24	23	26	29	30	30	30
25	24	27	30	30	30	30
26	25	28	30	30	30	30
27	26	29	30	30	30	30
28	27	30	30	30	30	30
29	28	30	30	30	30	30
30	29	30	30	30	30	30

Classi di merito di provenienza	Classe di collocazione in base ai sinistri "osservati" per Autoveicoli trasporto cose conto terzi					
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 sinistri	5 o più sinistri
1	1	2	5	8	11	14
2	1	3	6	9	12	15
3	1	4	7	10	13	16
4	2	5	8	11	14	17
5	3	6	9	12	15	18
6	4	7	10	13	16	19
7	5	8	11	14	17	20
8	6	9	12	15	18	21
9	7	10	13	16	19	22
10	8	11	14	17	20	23
11	9	12	15	18	21	24
12	10	13	16	19	22	25
13	11	14	17	20	23	26
14	12	15	18	21	24	27
15	13	16	19	22	25	28
16	14	17	20	23	26	29
17	15	18	21	24	27	30
18	16	19	22	25	28	30
19	17	20	23	26	29	30
20	18	21	24	27	30	30
21	19	22	25	28	30	30
22	20	23	26	29	30	30
23	21	24	27	30	30	30
24	22	25	28	30	30	30
25	23	26	29	30	30	30
26	24	27	30	30	30	30
27	25	28	30	30	30	30
28	26	29	30	30	30	30
29	27	30	30	30	30	30
30	28	30	30	30	30	30

• **Tabella delle regole evolutive classe C.U.**

Classi di merito di provenienza	Classe di collocazione C.U. in base ai sinistri "osservati"				
	0 sinistri	1 sinistri	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

f) Passaggio senza seguito o pagamento di un sinistro successivamente riaperto

1. Qualora un sinistro già posto a riserva sia successivamente eliminato come senza seguito, la Società, alla scadenza annuale successiva alla chiusura dell'esercizio in cui l'eliminazione è stata effettuata, assegnerà il contratto alla classe di merito alla quale lo stesso sarebbe stato assegnato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto e procederà al conseguente conguaglio tra il maggior premio percepito e quello che avrebbe avuto il diritto di percepire.
2. Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, e allo stesso venga attribuita la responsabilità principale o in caso di responsabilità concorsuale il cumulo con altro sinistro della medesima natura dia origine ad una percentuale di responsabilità pari o superiore al 51%, si procederà, alla scadenza annuale successiva alla riapertura del sinistro stesso, alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nelle «Tabelle delle regole evolutive» di cui al punto e) con i conseguenti conguagli del premio.
3. Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, la Società provvederà ad aggiornare l'attestazione di rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banda Dati.
4. Alla scadenza annuale è data facoltà al contraente di evitare l'applicazione del malus di cui alla tabella delle regole evolutive (punto e – proseguimento del rapporto assicurativo), offrendo alla Società il rimborso degli importi da essa liquidati, al di fuori della Convezione Indennizzo Diretto, per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nel periodo di osservazione precedente alla scadenza annuale stessa.
Qualora il sinistro sia stato definito in base alla convenzione indennizzo diretto, attiva per i sinistri avvenuti dopo il 01 febbraio 2007 il contraente dovrà rimborsare il sinistro, ai sensi del DPR n. 254 del 18.7.06, direttamente alla CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.P.A., in qualità di gestore della Stanza di Compensazione, sita in via YSER, 14 - 00198 ROMA.
5. In entrambi i casi la Società provvederà ad aggiornare l'attestazione di

rischio sia nell'area riservata del sito sia inoltrando i dati aggiornati alla Banda Dati.

g) Sostituzione del contratto

1. In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito.
2. La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto solo in caso di alienazione, consegna in conto vendita, furto, demolizione, distruzione od esportazione del veicolo assicurato (circostanze che dovranno essere idoneamente documentate). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.
3. Qualora il contraente si sia avvalso della facoltà di cui al punto precedente e il veicolo dato in conto vendita non venga successivamente venduto, per riassicurare lo stesso dovranno essere applicati i disposti di cui al punto g), lettera c.
4. È possibile mantenere la classe di merito interna/C.U. in tutti i casi in cui la sostituzione:
 - non dà luogo a variazione del proprietario o il nuovo proprietario è un familiare convivente con il proprietario indicato sul contratto sostituito;
 - dà luogo a variazione del proprietario in conseguenza del passaggio di proprietà: da una pluralità di soggetti ad uno solo di essi, o a favore dell'utilizzatore nel caso di leasing o noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi).
 In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6.
5. In tutti i casi in cui è possibile mantenere la classe di merito C.U. al contratto dovrà essere allegata idonea documentazione. In merito si rimanda alla sezione b5) casi particolari.

Condizione Speciale - M - N «Franchigia con Bonus/Malus» Autoveicoli trasporto cose conto proprio/conto terzi

1. La presente assicurazione è stipulata con franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, nell'ammontare precisato in polizza o nella proposta di rinnovo di cui all'art. 4 delle condizioni generali di assicurazione.
2. Il contraente e l'assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
3. La presente assicurazione prevede inoltre riduzioni o maggiorazioni di premio, come disposto al punto 1, sezione f) della condizione speciale I – L "bonus/malus" autoveicoli trasporto cose conto proprio / conto terzi, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri, il cui importo liquidato anche parzialmente, sia superiore all'importo della franchigia scelta dal contraente, nei periodi di osservazione quali definiti dalle Condizioni Generali di Assicurazione.
4. Qualora il sinistro, con responsabilità principale o concorsuale, sia stato liquidato per un importo inferiore a quello della franchigia scelta dal contraente, all'atto del primo rinnovo il premio sarà calcolato con riferimento alla classe di merito a cui sarebbe stato collocato nel caso in cui il sinistro non fosse avvenuto.
5. Il passaggio da tariffa «Bonus/ Malus» per autoveicoli trasporto cose conto proprio/conto terzi (Condizione speciale I/L) a tariffa «Franchigia con Bonus/Malus» per autoveicoli trasporto cose conto proprio/conto terzi (Condizione speciale M/N), è possibile solo alla scadenza annuale con sostituzione del contratto. Il contraente sceglie l'importo della franchigia e il premio viene calcolato con riferimento al coefficiente della classe di merito maturata nella tariffa «Bonus/Malus».
6. Per quanto non espressamente normato valgono ove compatibili le disposizioni previste dalla condizione speciale I – L autoveicoli trasporto cose conto proprio / conto terzi.

■ Condizione
Speciale - T
**Trasportati nella
cabina di guida
od a fianco
del conducente
su autocarri
o altri veicoli
non destinati
comunque al
trasporto di
persone**

La Società, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 54 del Codice della Strada, assicura la responsabilità del contraente e – se persona diversa – del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso ai terzi trasportati.

Nel caso di veicoli caricati con merci pericolose la garanzia è limitata al personale di scorta o addetto al carico e allo scarico.

L'assicurazione copre anche la responsabilità del conducente per gli stessi danni, a condizione che la circolazione avvenga col consenso di chi ha diritto di disporre del veicolo.

■ Condizione
Speciale - V
Sgombero neve

Qualora sia stata rilasciata specifica autorizzazione da parte dell'Autorità competente l'assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di sabbia e simili effettuate dal veicolo assicurato.

SEZIONE ACTIVE

(Norme comuni)

Articolo 1 Opzione tariffaria Active e Active Security – Caratteristiche e requisiti per il suo funzionamento

L'opzione tariffaria Active consente di beneficiare di una riduzione sul premio di tariffa. Per gli eventuali successivi rinnovi la possibile riduzione del premio di tariffa varia in base all'indice di merito (IDM), calcolato sulla base dei dati rilevati dall'Active Box congiuntamente con l'applicazione per Smartphone e visualizzabili sullo stesso tramite l'applicazione dedicata.

Per scegliere l'opzione tariffaria Active è necessario che il contratto soddisfi i requisiti previsti dalla tariffa.

Inoltre il Contraente:

- **deve verificare** presso il Punto Vendita o sul Sito della Società (www.cattolica.it), **che il proprio Smartphone** (e quello dei conducenti) **siano in possesso dei requisiti minimi per l'attivazione della suddetta applicazione** per smartphone;
- **entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto deve:**
 - **installare, con le modalità in seguito riportate, la Active Box/Active Security sul veicolo oggetto del contratto,**
 - **scaricare, relativamente all'opzione Active, sul proprio smartphone l'applicazione dedicata abbinandola all'Active Box;**
- **impegnarsi a portare con sé ad ogni viaggio il proprio smartphone acceso e con attive le seguenti funzionalità: bluetooth, connessione dati e localizzazione;**
- **deve connettere l'applicazione per Smartphone all'Active Box, indipendentemente dall'utilizzo del veicolo, almeno 1 volta 90 giorni prima della scadenza del contratto;**
- **verificare che ogni conducente del veicolo oggetto del contratto, provveda a seguire il medesimo comportamento in merito all'applicazione per Smartphone descritta ai punti precedenti;**
- **deve adempiere agli impegni contrattuali indicati nei successivi articoli.**

La mancata installazione del dispositivo e scarico dell'applicazione nei termini sopra indicati implica violazione degli impegni contrattuali assunti e comporta il venir meno dei presupposti per l'applicazione della presente tariffa, con le seguenti conseguenze:

- perdita del beneficio tariffario per l'intero periodo assicurativo in corso, determinato quale differenza tra il premio corrisposto e quello che sarebbe stato pagato in forza della tariffa RCA in vigore senza il dispositivo Active Box: il Contraente dovrà corrispondere entro i 15 giorni successivi alla stipula del contratto detta differenza/conguaglio premio (mediante la sostituzione del contratto o la regolarizzazione della posizione amministrativa tramite la richiesta di suddetta somma);
- qualora il veicolo assicurato sia coinvolto in un sinistro RCA prima che sia stata corrisposta la differenza conguaglio premio di cui sopra, la Società potrà esercitare il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in proporzione tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato sino ad un importo massimo di euro 5.000,00;
- il venir meno del beneficio della riduzione del premio per l'eventuale successiva annualità assicurativa.

La Società, attraverso la Società Telematica, potrà effettuare controlli da remoto al dispositivo installato sul veicolo, al fine di verificarne il funzionamento anche per un corretto calcolo del premio assicurativo.

Periodo di attivazione

Ai fini della determinazione dell'IDM saranno considerati solo i dati rilevati dall'Active Box e dall'applicazione per Smartphone secondo i seguenti criteri:

- il primo periodo inizia dal giorno di attivazione della Active Box e dell'applicazione per Smartphone, e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione;
- il secondo periodo e gli eventuali successivi, hanno una durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Il periodo di sospensione non concorre alla rilevazione delle percorrenze.

Articolo 2 Estensione territoriale

I servizi oggetto del presente contratto sono operativi nel territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano. Il servizio di ricerca del veicolo è limitato agli Stati membri dell'Unione Europea e nei seguenti Paesi: Albania, Andorra, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Kosovo, Liechtenstein, Moldavia, Principato di Monaco, Montenegro, Norvegia, Serbia, Svizzera, Turchia, Ucraina.

Articolo 3 Competenza territoriale

Per le controversie, si rimanda a quanto disposto nell'omonimo articolo delle condizioni generali di assicurazione..

Articolo 4 Indice di merito (IDM)

L'IDM è l'indice rappresentativo dello stile di guida del cliente e si articola in 7 classi corrispondenti ciascuna a livelli di premio di tariffa decrescenti o crescenti. I coefficienti di premio delle classi IDM sono indicati in tariffa.

a) stipulazione di un nuovo contratto

All'atto della stipulazione, il contratto è assegnato alla classe IDM 7 - Benvenuto.

b) proposta di rinnovo

Per le annualità successive a quella della stipulazione, il contratto è assegnato, all'atto della proposta di rinnovo, ad uno degli IDM che seguono sulla base dello stile di guida rilevato.

Il monitoraggio dello stile di guida prende in considerazione elementi di modalità di conduzione del veicolo quali ad esempio:

1. percorrenza annua: calcolato come totale chilometri percorsi su base annua (quelli effettivi se la rilevazione è pari a 12 mesi, quelli stimati se il dispositivo è stato attivato per un periodo inferiore a 12 mesi);
2. chilometri percorsi per tipo di strada/fascia oraria: calcolato come incidenza dei tipi strada e fasce orarie in cui si sono percorsi i chilometri di cui al punto 1;
3. limiti di velocità: percentuali di chilometri percorsi oltre al limite prescritto dal Codice della Strada (+10 km/h);
4. accelerazioni/decelerazioni: percentuale di accelerazioni/decelerazioni oltre soglia per tipologia di strada.

Di seguito gli IDM di rinnovo:

- IDM 1 - Super
- IDM 2 - Ottimo
- IDM 3 - Buono
- IDM 4 - Migliorabile
- IDM 5 - Distratto
- IDM 6 - Disconnesso
- IDM 7 - Benvenuto

L'IDM 5 sarà applicato se si verifica uno dei due seguenti casi:

- vengano percorsi più del 15% dei minuti di viaggio totali del veicolo senza la possibilità di raccogliere i dati completi relativi allo stile di guida a causa della mancata ottemperanza degli obblighi contrattuali (quali a titolo esemplificativo, il mancato collegamento tra Smartphone e dispositivo, la

- mancata attivazione GPS, il dispositivo scarico, ecc..)
- nel periodo di attivazione come definito all'art. 1, la Società abbia effettuato pagamenti, anche parziali, per il risarcimento di danno conseguenti a sinistri:
 - con responsabilità principale avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;
 - con responsabilità concorsuale la cui percentuale di responsabilità cumulata ad altri sinistri della medesima natura, pagati nel corso di detto periodo o nel quinquennio precedente, sia pari o superiore al 51%.

L'IDM 6 verrà applicato nel caso in cui il Cliente non ottemperi all'obbligo di installazione e attivazione del dispositivo Active Box e relativa associazione dell'applicazione per Smartphone.

Per la determinazione della proposta di rinnovo in base all'IDM, si precisa che:

- qualora dalla messa in funzione dell'Active Box (installazione del dispositivo e associazione all'applicazione per Smartphone) alla scadenza del contratto vi fosse un periodo di tempo inferiore ad un anno ma comunque superiore a 180 giorni, la quantificazione delle percorrenze verrà rapportata ad un anno
- qualora dalla messa in funzione dell'Active Box (installazione del dispositivo e associazione all'applicazione per Smartphone) alla scadenza del contratto vi fosse un periodo di tempo inferiore a 180 giorni, o nel caso in cui l'ultima connessione tra l'applicazione per Smartphone e il dispositivo Active Box risalisse a più di 6 mesi dal termine del periodo di osservazione o nel caso in cui nell'annualità osservata venissero percorsi meno di 300 chilometri, sarà applicato l'IDM 7, salvo il caso in cui ricorrano i presupposti per l'applicazione dell'IDM 5 descritti in precedenza;
- nel caso di sostituzione del veicolo verranno sommati tutti i rilevamenti nel periodo considerato anche se riferiti a veicoli diversi.

ACTIVE BOX E ACTIVE SECURITY IN COMODATO

(Valida solo se espressamente richiamata in polizza o sul certificato di assicurazione)

Articolo 5 Oggetto del contratto

Il Contratto, regolato dalle presenti Condizioni Generali ha per oggetto la fornitura dell'Active Box e la fornitura e l'installazione dell'Active Security (ove previsto), concesse dalla Società Telematica al Contraente in comodato gratuito e l'erogazione dei Servizi infotelematici indicati nello stesso e dettagliatamente descritti negli articoli successivi.

Trattasi di contratto accessorio al Contratto di assicurazione e causalmente collegato allo stesso.

Articolo 6 Natura del contratto, durata

Il Contratto è stipulato contemporaneamente al Contratto di assicurazione emesso dalla Società, e ne ha la medesima durata.

Tuttavia, nel caso di mancato rinnovo della polizza di assicurazione da parte del Contraente, quest'ultimo avrà comunque il diritto di chiedere la continuazione dei Servizi assumendosi l'obbligo di pagare il canone.

A tal fine il Contraente:

- autorizza la Società Telematica a richiedere alla Società comunicazioni in ordine alla sussistenza della polizza ovvero al suo mancato rinnovo o sospensione;
- autorizza la Società Telematica a contattarlo al fine di verificare se esso intenda procedere alla disinstallazione dei dispositivi o continuare a fruire dei servizi.

Il canone rappresenta il corrispettivo dei servizi pattuiti ed è corrisposto dalla Società alla Società Telematica.

Il pagamento del premio del Contratto di assicurazione esprime adesione del Contraente al contratto di comodato d'uso gratuito dell'Active Box.

Il Contraente riconosce espressamente che i Servizi erogati dalla Società Telematica non costituiscono in alcun modo copertura assicurativa del veicolo.

Articolo 7 Descrizione dei servizi e relative modalità di erogazione

Le condizioni per l'erogazione dei Servizi di:

- Raccolta ed elaborazione dati,
 - Allarme automatico in caso di Crash,
 - Allarme in caso di pressione del Pulsante assistenza,
- sono la corretta installazione e attivazione dell'Active Box a bordo del Veicolo da parte del Contraente, il suo utilizzo in combinazione con l'Applicazione per Smartphone e il rispetto di quanto riportato al successivo art. 10.

L'attivazione dei Servizi sarà confermata al Contraente attraverso l'Applicazione per Smartphone.

La condizione per l'erogazione del Servizio di ricerca del veicolo dopo il furto totale o la rapina è la corretta installazione e attivazione dell'Active Security a bordo del veicolo presso un Installatore Autorizzato dalla Società e il rispetto di quanto riportato al successivo art. 10.

Il Contraente, firmando il Contratto:

- acconsente all'attivazione dell'Active Box e dell'Active Security (se prevista) e rende possibile l'erogazione dei servizi elencati ai punti successivi;
- autorizza la Società Telematica a far intervenire la Sala Operativa di Sicurezza presso i competenti Organi di Polizia;
- autorizza la Società Telematica ad inoltrare, per il tramite del proprio Centro Servizi, la segnalazione di allarme per incidente/richiesta di soccorso all'Impresa di Assistenza.

7.1 Servizio di raccolta ed elaborazione dati

L'Active Box, installata e attivata sul Veicolo, e l'Applicazione per Smartphone ad essa abbinata, effettuano la raccolta dei seguenti dati:

- a) il tempo di uso (dalla rilevazione del movimento del veicolo);
- b) la posizione, la velocità, le accelerazioni e decelerazioni del Veicolo:
 - durante il viaggio;
 - in caso di eventuali Crash/Sinistri rilevati e/o di pressione del Pulsante assistenza ai fini dell'erogazione dei Servizi di cui agli Artt. 7.2 e 7.3;
 - occasionalmente ai fini della taratura dell'Active Box, della verifica delle sue funzionalità e del suo utilizzo;
- c) l'accadimento di eventuali Crash/Sinistri;
- d) dati identificativi dello Smartphone utilizzato in combinazione con l'Active Box;
- e) lo stile di guida.

Il servizio decorre dal momento di attivazione dell'Active Box congiuntamente all'associazione/attivazione dell'Applicazione per Smartphone

Attraverso la scansione continua del dispositivo il Centro Servizi elabora i dati acquisiti e li mette a disposizione:

- del Contraente come indicato al punto 7.5;
- della Società per le proprie elaborazioni con finalità assicurative/liquidative, per la valutazione e corretta gestione del rischio assicurato, tariffarie e per l'eventuale sviluppo di servizi dedicati.

La sospensione della Polizza Assicurativa non implica il venir meno della rilevazione dei dati di cui al primo comma sino allo smontaggio dell'Active Box.

7.2 Servizio di allarme automatico in caso di Crash

Il Servizio è erogato dal momento di attivazione dell'Active Box, congiuntamente all'associazione/attivazione dell'Applicazione per Smartphone, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno a condizione del rispetto di quanto riportato al successivo art. 10.

In caso di rilevazione di un Crash, la Società Telematica provvede a:

- verificare la situazione risultante dall'elaborazione dei dati raccolti dal Centro Servizi;
- contattare il numero telefonico associato allo Smartphone utilizzato in combinazione con l'Active Box al momento della rilevazione del Crash stesso (numero fornito in fase di attivazione dell'Applicazione per Smartphone).

Nel caso in cui durante il contatto telefonico riceva conferma del sinistro e della necessità di intervento, la Società Telematica:

- fornisce assistenza tecnica e informativa per le procedure da adottare in caso di incidente;
- richiede l'intervento dei soccorsi, inoltrando la segnalazione completa della posizione del veicolo all'Impresa di Assistenza Stradale, secondo le modalità dettagliate all'interno della Polizza Assicurativa.

In caso di mancato contatto telefonico, la Società Telematica, laddove valuti la sussistenza di una effettiva situazione di necessità sulla base di elementi obiettivi e riscontrabili, richiede l'intervento dell'Impresa di Assistenza, come descritto al punto precedente.

L'erogazione del Servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione dell'Active Box, o nel caso di sospensione della Polizza Assicurativa.

7.3 Servizio di allarme in caso di pressione del pulsante assistenza

Il Servizio è erogato dal momento di attivazione dell'Active Box, congiuntamente all'associazione/attivazione dell'Applicazione per Smartphone, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno a condizione del rispetto di quanto riportato al successivo art. 10.

In caso di pressione del Pulsante assistenza il Centro Servizi, dopo adeguata verifica, contatta il numero telefonico associato allo Smartphone utilizzato in combinazione con l'Active Box al momento della richiesta di assistenza (numero fornito in fase di attivazione dell'Applicazione per Smartphone).

Qualora si pervenga al riconoscimento di un allarme reale, la Società Telematica può:

- contattare le Forze dell'Ordine in caso di pericolo personale;
- provvedere ad inoltrare la richiesta di assistenza stradale, fornendo la posizione del veicolo, ove rilevata, all'Impresa di Assistenza.

Contrariamente, la Società Telematica provvede alla chiusura dell'intervento. Le prestazioni di assistenza saranno erogate esclusivamente nel caso in cui ne sia stata confermata la necessità durante la conversazione telefonica con la Società Telematica.

Ove per qualsiasi motivo non venga instaurato il contatto telefonico ovvero non venga confermata la sussistenza di una situazione di pericolo o la richiesta di una prestazione di assistenza, la Società Telematica procede all'annullamento dell'Allarme e provvede alla chiusura dell'intervento non intraprendendo alcuna ulteriore azione.

L'erogazione del Servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione dell'Active Box o nel caso di sospensione della Polizza Assicurativa.

7.4 Servizio di Ricerca del Veicolo dopo il furto totale o la rapina

Il Servizio decorre dall'ora di attivazione dell'Active Security, qualora acquistato ed espressamente richiamato in polizza o sul certificato di assicurazione, ed è operativo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno.

Per l'attivazione delle operazioni di ricerca del veicolo il Contraente deve contattare immediatamente la Sala Operativa di Sicurezza della Società Telematica ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società Telematica e inviare, appena possibile, copia della denuncia presentata alle Autorità competenti. Al Contraente verranno inviate solo informazioni relative allo stato di gestione della pratica, mentre le informazioni relative alla posizione del veicolo durante le operazioni di ricerca saranno comunicate solo alle Autorità di Polizia. Qualora il veicolo venga ritrovato, sarà cura della Sala Operativa di Sicurezza darne comunicazione al Contraente.

È fatto espresso obbligo al Contraente di comunicare tempestivamente alla Sala Operativa di Sicurezza l'eventuale falso allarme furto per annullare la richiesta di intervento.

La mancata comunicazione comporterà la diretta responsabilità del Contraente per le conseguenze determinate dalla omessa comunicazione, nonché l'obbligo di rifondere la Società Telematica delle spese eventualmente sostenute. L'erogazione del servizio potrà essere sospesa in caso di inserimento in manutenzione dell'Active Security o nel caso di sospensione della Polizza Assicurativa, salvo il caso in cui la sospensione sia "per furto" del veicolo e comunque fintantochè si rende necessaria la gestione del recupero dello stesso.

7.5 Consultazione dati

Il contraente o il conducente del veicolo, se persona diversa, potrà accedere ai propri dati, tramite l'applicazione per Smartphone, necessaria per l'erogazione del servizio, quali a titolo esemplificativo:

- lo stile di guida;
- la localizzazione del veicolo parcheggiato;
- la visualizzazione degli ultimi percorsi effettuati.

Le informazioni di cui sopra potranno essere consultate puntualmente dal titolare dello Smartphone.

Qualora il contraente sia una persona giuridica, lo stesso si dichiara edotto della possibilità che il suo accesso ai predetti dati, potrebbe comportare, in relazione alla concreta organizzazione aziendale, l'obbligo di osservare le disposizioni di cui all'art.4 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Articolo 8 Installazione, disinstallazione, reinstallazione e restituzione dei dispositivi

Active Box

La consegna al Contraente dell'Active Box, unitamente a tutti i componenti necessari alla sua installazione, avverrà:

- tramite spedizione all'indirizzo di consegna comunicato all'atto della sottoscrizione della Polizza Assicurativa;
- tramite consegna diretta da parte dell'Installatore Autorizzato, contestualmente all'installazione dell'Active Security sul veicolo, nel caso in cui sia stata acquistata l'omonima opzione.

Il Contraente è tenuto ad installare e attivare l'Active Box e l'Applicazione per Smartphone, seguendo le istruzioni e le prescrizioni fornite dalla Società Telematica. L'installazione del dispositivo Active Box dovrà avvenire entro 15 giorni lavorativi dalla firma del contratto.

Le attività di installazione, attivazione e disinstallazione dell'Active Box sono a cura del Contraente.

Nel caso di furto del Veicolo:

- senza ritrovamento dello stesso, l'installazione di una nuova Active Box su un altro Veicolo è considerata come una prima installazione;
- con ritrovamento dello stesso ma senza Active Box, l'installazione di un nuovo dispositivo è considerata come una prima installazione. **Il contraente è tenuto ad informare la Società Telematica e a fornire prova documentale della sottrazione indebita.**

Le spese relative alla sostituzione/verifica dell'Active Box in caso di guasto accertato dal Centro Servizi, sono a carico della Società Telematica, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Contraente, nel qual caso saranno a carico di quest'ultimo.

In caso di disinstallazione, l'Active Box viene custodita dal Contraente con le modalità e finalità di seguito riportate:

- variazione della Polizza Assicurativa per cambio Veicolo: l'Active Box viene conservata per essere reinstallata sul Veicolo subentrante;
- sospensione della Polizza Assicurativa a seguito di vendita, distruzione, demolizione oppure esportazione definitiva all'estero del Veicolo: l'Active Box viene conservata fino al momento della riattivazione della Polizza Assicurativa per essere reinstallata sul Veicolo subentrante.

In entrambi i casi il Contraente ha 15 giorni lavorativi, dalla data effetto della sostituzione o della riattivazione della polizza, per reinstallare il dispositivo sul nuovo veicolo.

Nei casi di cessazione del Contratto per qualsiasi causa, tra cui, a titolo esemplificativo:

- mancato rinnovo della Polizza Assicurativa;
- chiusura della Polizza Assicurativa per qualsiasi causa intervenuta (ad es. per vendita del Veicolo);
- mancata riattivazione della Polizza Assicurativa a seguito di precedente Sospensione dello stessa;

l'Active Box deve essere restituita alla Società Telematica.

La restituzione dell'Active Box unitamente a tutti i componenti accessori, avverrà:

- tramite spedizione con raccomandata, a cura e spese del Contraente, all'indirizzo riportato sul contratto stipulato con la Società Telematica, riutilizzando la confezione originale di ricezione;
- previo contatto del cliente con il Centro Servizi, presso un installatore convenzionato;
- unicamente nel caso in cui sia stata installata un'Active Security sul Veicolo, tramite consegna all'Installatore Autorizzato, contestualmente alla disinstallazione dell'Active Security.

Active Box + Active Security

Il Contraente è tenuto a contattare il Centro Servizi ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società Telematica o l'Installatore Autorizzato

individuato all'atto della sottoscrizione del Contratto, per concordare l'installazione del dispositivo Active Security.

L'installazione dei dispositivi (Active Security e Active Box) dovrà avvenire entro 15 giorni dalla firma del contratto.

Il Contraente per ogni operazione di installazione, disinstallazione e/o reinstallazione dell'Active Security è tenuto a fissare autonomamente l'appuntamento con un installatore autorizzato dalla Società Telematica, previa comunicazione a quest'ultima ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società Telematica.

Le spese relative all'installazione dell'Active Security sono a carico della Società, che le regolerà alla Società Telematica mediante accordi specifici. Nessun costo od onere potrà essere posto dall'Installatore autorizzato a carico del Contraente, ad eccezione di eventuali interventi richiesti specificatamente a quest'ultimo dal Contraente, esulanti dalla installazione o manutenzione o disinstallazione dell'Active Security.

Nel caso di furto del veicolo:

- senza ritrovamento, l'installazione di una nuova Active Security su un altro veicolo è considerata come una prima installazione.
- con ritrovamento dello stesso ma senza l'Active Security, l'installazione di un nuovo dispositivo è considerata come una prima installazione. **Il contraente è tenuto ad informare la Società Telematica e a fornire prova documentale della sottrazione indebita.**

Le spese relative alla:

- disinstallazione, per qualsiasi causa intervenuta, sono a carico della Società;
- disinstallazione (per sostituzione del veicolo) e reinstallazione su di un altro veicolo sono a carico della Società;
- sostituzione/verifica dell'Active Security in caso di guasto accertato dal Centro Servizi della Società Telematica, sono a carico della stessa, salvo accertata responsabilità per dolo, colpa grave o negligenza del Contraente, nel qual caso saranno a carico di quest'ultimo.

In caso di disinstallazione, l'Active Security viene custodita presso l'Installatore Autorizzato con le modalità di seguito riportate:

- sostituzione del veicolo: l'Active Security viene conservata fino al momento della reinstallazione;
- sospensione della polizza assicurativa con conseguente sospensione del contratto di abbonamento, a seguito di vendita, distruzione o demolizione del veicolo oppure per esportazione definitiva all'estero dello stesso: l'Active Security verrà conservata fino al momento in cui il Contraente riattiverà la Polizza Assicurativa su di un altro veicolo sul quale verrà reinstallata l'Active Security. Scaduto il periodo massimo di sospensione previsto dalla Polizza Assicurativa, l'Active Security verrà ritirata dalla Società Telematica;
- annullamento della polizza assicurativa: l'Active Security viene conservata fino al ritiro da parte della Società Telematica.

Articolo 9

Mancata restituzione dei dispositivi

Eccezzuato il caso di furto del Veicolo, documentato tramite copia della denuncia alle Forze dell'Ordine, e salva la facoltà di cui al comma successivo, **il Contraente è sempre tenuto alla restituzione dei dispositivi Active Box e Active Security, anche se non funzionanti, entro 45 giorni dal verificarsi della causa che ha generato la cessazione della Polizza Assicurativa.**

Il Contraente, nel medesimo termine di cui al comma precedente, avrà facoltà di acquistare i dispositivi corrispondendo alla Società telematica la somma, a titolo di prezzo della compravendita, pari a:

- euro 35,00 più IVA per l'Active Box;
- euro 50,00 più IVA per l'Active Security.

Sarà cura ed onere del Contraente, sempre nel medesimo termine di 45 giorni, perfezionare la compravendita, provvedendo all'acquisto ed al pagamento

del dispositivo accedendo al sito internet riportato sul contratto stipulato con la Società Telematica.

Qualora, a seguito di uno dei seguenti eventi, riportati a titolo esemplificativo:

- cessazione della Polizza Assicurativa;
- furto del/dei dispositivo/i purchè non originato dal furto, consumato o tentato, del veicolo,

il Contraente non restituisca il/i dispositivo/i secondo quanto riportato all'art. 9 e, nei casi in cui restituisse il/i dispositivo/i:

- non funzionante/i;
- funzionante/i ma oltre il termine dei 45 giorni;

sarà tenuto a corrispondere alla Società Telematica, nei 15 giorni successivi allo scadere del termine di cui al primo comma, a titolo di risarcimento danni, una somma pari a euro 200,00 più IVA. Nella determinazione dell'importo, si è tenuto conto sia del valore dei dispositivi al momento dell'evento, sia degli oneri della Società per l'attivazione della procedura di 'recupero forzoso' dei dispositivi medesimi. Sulla somma dovuta saranno calcolati gli interessi previsti dalla legge.

La Società Telematica, in caso di mancato pagamento dell'importo di cui al comma precedente sarà costretta ad agire giudizialmente con conseguente obbligo del Contraente di rimborsare la Società Telematica, in aggiunta alle somme di cui al comma precedente, anche tutte le spese legali eventualmente sostenute. Il Contraente prende atto che la mancata restituzione dei dispositivi può comportare, ove ne ricorrano le condizioni, la responsabilità di cui all'Art. 646 c.p.

Articolo 10

Condizioni per il corretto funzionamento di dispositivi ed operatività dei servizi

Premessa

Fermo quanto riportato ai successivi punti 10.1, 10.2 e 10.3, una volta installate ed attivate:

- L'Active Box congiuntamente all'Applicazione per Smartphone:
 - registra e trasmette i dati relativi all'uso del veicolo in base ai parametri tempo/luogo;
 - registra e trasmette i dati di eventuali Crash/Sinistri
- permette al Centro Servizi di inoltrare all'Impresa di Assistenza una segnalazione di allarme unitamente ai dati di localizzazione del Veicolo;
- L'Active Security consente la raccolta dei dati di localizzazione del veicolo, ai fini delle operazioni di ricerca del veicolo, a seguito del Furto Totale o Rapina segnalati dal Contraente.

10.1 Condizioni per il corretto funzionamento dell'Active Box

Le condizioni principali per il corretto funzionamento dell'Active Box e dell'Applicazione per Smartphone sono:

- corretta installazione ed attivazione dell'Active Box e dell'Applicazione per Smartphone da parte del Contraente secondo le indicazioni fornite dalla Società;
- sufficiente disponibilità di carica della batteria interna dell'Active Box e dello Smartphone, operazioni di cui è responsabile il Contraente o, se diverso, l'effettivo Conducente;
- utilizzo dell'Active Box in combinazione con l'Applicazione per Smartphone, tramite connessione Bluetooth Low Energy;
- corretta operatività della rete di telefonia mobile nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- attivazione e funzionamento dei servizi di localizzazione sullo Smartphone e della costellazione GPS, per consentire la localizzazione del veicolo sul territorio;
- disponibilità e corretta operatività di una connessione dati sullo Smartphone utilizzato in accoppiamento con l'Active Box;
- adempimento, da parte del Contraente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

10.2 Condizioni per il corretto funzionamento dell'Active Security

Le condizioni principali per il corretto funzionamento dell'Active Security sono:

- corretta installazione dell'Active Security presso un installatore presso un installatore autorizzato;
- corretto funzionamento della costellazione GPS, che consente la localizzazione del veicolo sul territorio;
- corretta operatività della rete di telefonia mobile nonché delle linee telefoniche di rete fissa;
- presenza di segnale GPS e GSM nel caso il veicolo si trovi all'interno di garage, tunnel, ecc. In tali circostanze può accadere che non ci sia copertura di tutti i segnali e quindi può verificarsi la non corretta visibilità del veicolo per la sua ricerca e per la rilevazione dei dati;
- corretto svolgimento delle attività richieste per la manutenzione dell'Active Security. In particolare, il Contraente riconosce ed accetta che, per il corretto funzionamento dei Servizi dell'Active Security, la stessa dovrà essere sostituita qualora la carica della batteria non sia sufficiente per assicurare il corretto funzionamento. La Società Telematica comunicherà al Contraente la richiesta di sostituzione presso un Installatore Autorizzato, restando inteso che qualora il Contraente non provveda ad effettuare quanto richiesto, la Società Telematica non potrà più garantire la corretta erogazione dei Servizi, senza che alcuna responsabilità, di nessun genere, possa essere alla stessa addebitata dal Contraente per il malfunzionamento del dispositivo;
- adempimento, da parte del Contraente, di quanto indicato nel successivo articolo "Condizioni per la corretta Operatività dei Servizi".

10.3 Condizioni per la corretta operatività dei Servizi

L'operatività dei Servizi è subordinata ad una corretta installazione/attivazione dell'Active Box, dell'Applicazione per Smartphone e dell'Active Security (ove prevista), alle condizioni per il loro corretto funzionamento come riportate nei precedenti Artt. 10.1 e 10.2 ed al rispetto delle successive condizioni:

- il Contraente è tenuto a controllare che tutti i dati riportati sulla Polizza Assicurativa e sul certificato di installazione siano esatti;
- il Contraente è tenuto a comunicare alla Società ed alla Società Telematica l'eventuale cambiamento dei dati e dei recapiti telefonici, atti a consentire la reperibilità ed identificazione per la corretta erogazione dei Servizi;
- in caso di guasto e/o di mancato funzionamento dell'Active Box, il Centro Servizi informerà in tempi brevi il Contraente mediante SMS o altre modalità e lo stesso dovrà attenersi alle indicazioni fornitegli per il ripristino e/o la sostituzione dell'Active Box entro il termine prefissato;
- in caso di guasto o di mancato funzionamento dell'Active Security, il Centro Servizi informerà in tempi brevi mediante SMS o con altri mezzi il Contraente, il quale dovrà recarsi dall'installatore prescelto entro il termine prefissato per la verifica e manutenzione del sistema. In caso di impossibilità ad osservare il termine comunicato, il Contraente è tenuto a fissare il nuovo appuntamento con lo stesso installatore od altro installatore autorizzato, indicato dal Centro Servizi;
- il Contraente ha l'obbligo di non intervenire sull'Active Box in caso di malfunzionamenti, ma dovrà informarne tempestivamente la Società Telematica;
- il Contraente ha l'obbligo di non intervenire direttamente o indirettamente sull'Active Security e le sue componenti. Ogni intervento sulla stessa deve essere condotto da personale autorizzato dalla Società Telematica, la quale non risponderà delle conseguenze derivanti dalla non osservanza di quanto precisato e si riserva il diritto di risoluzione immediata del contratto tramite comunicazione scritta al Contraente ed alla Società;
- il Contraente è tenuto a contattare il Centro Servizi al fine di verificare il corretto funzionamento dell'Active Box dopo un incidente, o comunque

dopo eventi che possano aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti all'Active Box stessa;

- il Contraente è tenuto a recarsi presso un installatore autorizzato al fine di verificare il corretto funzionamento dell'Active Security dopo un incidente, dopo un furto/rapina o comunque dopo eventi che possono aver causato malfunzionamenti e danneggiamenti all'Active Security o alla sua installazione nonché dopo operazioni di manutenzione e/o riparazione sul veicolo svolte da personale estraneo alla rete degli installatori convenzionati, qualora sia stato oggettivamente constatato che tali riparazioni abbiano interessato le parti installate;
- aggiornamento del data base cartografico dell'intero territorio nazionale. Il Centro Servizi opera con cartografia disponibile sul mercato; è possibile comunque che non tutto il territorio nazionale ed extranazionale sia adeguatamente riportato, così da non poter garantire un corretto posizionamento del Veicolo per cause non direttamente dipendenti dalla Società Telematica;
- in caso di interventi manutentivi sul Veicolo che richiedano la rimozione dell'Active Box e/o dell'Active Security, per evitare la registrazione di dati non pertinenti, si richiede al Contraente di contattare il Centro Servizi ad uno dei numeri riportati sul contratto stipulato con la Società Telematica, per l'inserimento in manutenzione dell'Active Box e/o dell'Active Security. Al termine dei lavori, per rendere nuovamente operativi i dispositivi, il Contraente dovrà ricontattare il Centro servizi della Società Telematica.

Articolo 11 Esonero da responsabilità ed esclusioni

Il Contraente, prima di procedere al ritiro del veicolo presso l'Installatore autorizzato a seguito dell'installazione dell'Active Security, è tenuto a verificarne le condizioni e, conseguentemente, ad apporre la propria firma sul Certificato di installazione, che verrà trattenuto dall'Installatore autorizzato.

La Società Telematica è espressamente esonerata da qualsivoglia pretesa e/o responsabilità per danni derivanti:

- dalla non corretta installazione, manutenzione o disinstallazione dell'Active Box stessa, dei quali il Contraente risponde pienamente;
- dalla non corretta installazione, manutenzione o disinstallazione dell'Active Security, dei quali l'Installatore autorizzato risponderà direttamente nei confronti del Contraente.

La Società Telematica è altresì esonerata da qualsivoglia responsabilità per i danni cagionati al Veicolo in occasione delle operazioni di installazione, manutenzione o disinstallazione dell'Active Box o dell'Active Security.

Resta inteso che in nessun caso la Società Telematica potrà essere considerata responsabile per interruzioni o limitazioni dei Servizi erogati, derivanti dalle seguenti cause:

- disposizioni di legge o disposizioni amministrative sopravvenute;
- provvedimenti emanati dalle Autorità competenti;
- modifiche effettuate dal Contraente all'Active Box
- modifiche effettuate dal Contraente alla SIM Card GSM o GSM-GPRS contenuta nell'Active Security;
- mancanza di copertura della rete di telefonia mobile, di una connessione dati, o della Costellazione GNSS;
- danni causati all'Active Box e/o all'Active Security da terzi non autorizzati;
- incidente con contestuale distruzione o grave danneggiamento dell'Active Box e/o dell'Active Security;
- mancato intervento delle Autorità competenti a seguito di segnalazione della Sala Operativa di Sicurezza;
- mancato rispetto di quanto previsto all'art. 10 che precede;
- relativamente all'Active Box e all'Applicazione per Smartphone:
 - a) disinstallazione dell'Applicazione per Smartphone;
 - b) mancata attivazione del collegamento Bluetooth;

- c) mancata attivazione della localizzazione GPS;
- d) mancata attivazione del collegamento dati;
- e) batteria dello Smartphone in modalità risparmio energetico o scarica;
- batteria dell'Active Box o dell'Active Security esaurita;
- rimozione dal veicolo dell'Active Box o dell'Active Security.

Inoltre la Società Telematica si riserva di non intervenire a fronte di cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo:

- terremoti ed altre calamità naturali;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- guerre, insurrezioni, disordini, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, occupazioni militari e vandalismo.

SEZIONE ASSISTENZA

(Norme comuni)

Articolo 1 Oggetto del contratto

Avvalendosi di una specifica convenzione stipulata tra la Società e Mapfre Assistance sono garantite all'assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza indicate nelle condizioni generali qualora si verifichi un sinistro. In caso di sinistro l'assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

Articolo 2 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, Principato di Monaco e per Croazia, Islanda, Norvegia, Svizzera, Liechtenstein, Andorra nonché per tutti gli stati dell'Unione Europea e tutti quelli indicati nella Carta Verde, le cui sigle non siano barrate.

Articolo 3 Esclusioni

Ferme restando le specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti esclusioni generali. Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- **gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;**
- **stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di effettuare le prestazioni, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato;**
- **suicidio o tentato suicidio;**
- **abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.**

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 c.c. Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui ai punti 20, 25 e 27 della garanzia assistenza base, ai punti

45, 48, 54 e 55 della garanzia assistenza top e ai punti 82, 92 e 93 della garanzia assistenza Camper, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Articolo 4 Disciplina delle prestazioni

In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza **l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione. La richiesta di rimborso, sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenuti da parte dell'Assicurato.

Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo per ogni annualità assicurativa.

Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalle Società decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa. **Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.**

Articolo 5 Obblighi a carico dell'assicurato

L'assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirle integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in ORIGINALE (non fotocopie).

ASSISTENZA BASE

(Valida solo se espressamente richiamata in polizza o sul certificato di assicurazione)

Articolo 6

Soccorso stradale

6.a - Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo – comprese le spese per l'eventuale ripristino del manto stradale – fino ad un massimo di 350 Euro per sinistro.

L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di seguito elencati:

- errato rifornimento o congelamento del carburante;
- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- qualora il sinistro si verifichi sulla rete autostradale: immobilizzo del veicolo assicurato dovuto a danni ai pneumatici (compresa la foratura degli stessi), nel caso in cui non sia possibile effettuare la sostituzione o la riparazione sul posto come da successivo articolo 6.b

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, **può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura degli stessi) o di necessità di montaggio delle catene da neve.**

6.b - Depannage (prestazione operante solo in Italia)

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di seguito elencati:

- rottura, smarrimento, smagnetizzazione delle chiavi;
- dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;
- qualora il sinistro si verifichi sulla rete autostradale: immobilizzo del veicolo assicurato dovuto a danni agli pneumatici (compresa la foratura degli stessi).

L'officina mobile effettuerà la sostituzione del pneumatico danneggiato sul posto, utilizzando il pneumatico in dotazione al veicolo; in assenza del kit di riparazione in dotazione al veicolo, la Struttura Organizzativa, organizzerà invece il traino del veicolo fino al gommista più vicino al luogo del sinistro.

Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, **può chiedere l'intervento di depan-**

nage anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura) o di necessità di montaggio delle catene da neve. Il costo della manodopera resta sempre a carico della Società.

In tutti i casi, qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo sul posto, l'Officina Mobile stessa procederà al traino del veicolo nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione 6.a. La Società terrà a proprio carico il costo relativo all'intervento fino ad un massimo di 300 Euro per sinistro.

Articolo 7 **Autodemolizione (prestazione operante in Italia e all'estero)**

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.Lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo, mediante carroattrezzi e la sua demolizione.

L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro, producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del sinistro ed a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo).

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostituiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA (fotocopia).

La mancata produzione di ognuno dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti: al momento della richiesta della prestazione **l'assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile.** Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al Pubblico Registro Automobilistico, alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso. **Altri eventuali costi di deposito rimangono a carico dell'assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

Articolo 8 Recupero del veicolo fuoristrada

Qualora in caso di incidente il veicolo sia uscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 200 Euro per sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

Articolo 9 Auto in sostituzione (prestazione operante solo in Italia)

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione uguale o superiore ad 8 ore di manodopera come certificato dall'officina incaricata della riparazione, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc. di cilindrata per il periodo necessario alla riparazione (un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) ed anche in caso di fermo tecnico per giorni festivi con un massimo di 7 giorni continuativi e percorrenza illimitata. La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante o pedaggi autostradali e quelle per le assicurazioni non obbligatorie per legge con le relative franchigie nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito fissato dalla società di autonoleggio; detto deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il Conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere che le prestazioni sopraindicate siano sostituite dalla corresponsione di una somma massima di 200 Euro, previa presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici o taxi.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
- demolizione del veicolo.

Articolo 10**Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo**

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- certificato cronologico,
 - certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso,
- potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Articolo 11**Informazioni e consigli telefonici**

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali vengono fornite informazioni su:

- Viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- Condizioni meteorologiche;
- Informazioni turistiche.

Articolo 12**Informazioni medico-sanitarie**

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali vengono fornite informazioni su:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;
- centri sanitari adeguati ed attrezzati per la cura di proprie affezioni.

Articolo 13**Trasferimento in centro medico attrezzato**

Qualora l'assicurato a seguito di infortunio causato da incidente stradale sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, la Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico dell'assicurato e sentito il medico curante, provvederà ad organizzare il trasporto dell'assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni tra quelli di seguito elencati:

- aereo sanitario;
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa. La Società terrà a proprio carico i relativi costi, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Europei.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km. dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 14**Rientro dal centro medico attrezzato**

Quando l'assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'articolo precedente, viene dimesso dal centro medico dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente tra quelli di seguito elencati:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, ove necessaria.

L'assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km. dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 15 Spese d'albergo

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò esiga una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di 300 Euro complessivamente, per tutte le persone coinvolte nel medesimo evento (conducente e trasportati).

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km. dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 16 Invio pezzi di ricambio

Qualora in conseguenza di sinistro i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. **Al rientro dal viaggio l'assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali**, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico della Società. **La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km. dal comune di residenza dell'assicurato.**

Articolo 17 Rientro dei passeggeri

In caso di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata che immobilizzi il veicolo per oltre 36 ore se in Italia o 5 giorni se all'estero, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, oppure
- un veicolo a noleggio (nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore).

Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere alla Struttura Organizzativa anche il trasferimento, a mezzo taxi o altro, dal luogo di immobilizzo del veicolo, anche qualora il sinistro si verifichi entro 50 km dal comune di residenza, fino alla propria residenza o fino alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio, fermo restando il massimale sottoindicato. La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo 300 Euro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo. **Al rientro dal viaggio l'assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Società al netto del massimale previsto. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km. Dal comune di residenza dell'assicurato.**

Articolo 18 Invio di un autista

Qualora a seguito di incidente l'assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure all'estero al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'assicurato. **Restano in ogni caso a carico dell'assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.**

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km. dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 19 Viaggio per il recupero del veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o rapina parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi,

e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km. dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 20 Anticipo spese di prima necessità

Qualora l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per suo conto, di fatture fino ad un importo massimo di 1.500 Euro. **La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.** La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 50 km. dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 21 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, rapina tentata il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'Assicurato, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato stesso.

Le spese del trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato sono a carico della Società per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione dell'evento alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Società.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.

La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'Estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 22 Rimpatrio sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo più idoneo alle condizioni del paziente tra quelli di seguito elencati:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, ove necessaria. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi europei. Qualora la Società abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. **Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La garanzia è operante per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

Articolo 23 Rimpatrio salma

Qualora a seguito di incidente, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza ed effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 4.000 Euro per sinistro ancorché siano coinvolti più Assicurati. **Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie per la restituzione dell'importo in eccedenza. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.**

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 24 Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 10 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'assicurato ricoverato. **La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

Articolo 25 Anticipo spese legali

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'onorario di un legale fino ad un massimo di 1.000 Euro per sinistro.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 26
Interprete a disposizione

Se, in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, l'Assicurato necessita di un interprete, la Struttura Organizzativa vi provvede tenendo la Società a proprio carico le relative spese, fino ad un massimo di 1.000 Euro.

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 27
Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto a titolo di prestito l'importo massimo per sinistro di 6.000 Euro.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800-23.34.12

Oppure al numero di Biella: 015-25.59.571

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. - il tipo di assistenza di cui necessita;
2. - nome e cognome;
3. - numero di polizza preceduto dalla sigla GAUT;
4. - indirizzo del luogo in cui si trova;
5. - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

ASSISTENZA TOP

(Valide solo se espressamente richiamate in polizza o sul certificato di assicurazione)

Articolo 28 Traino

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della Casa Costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, **tenendo la Società a proprio carico il relativo costo – comprese le spese per l'eventuale ripristino del manto stradale – fino ad un massimo di 700 euro per sinistro.**

L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di seguito elencati, a condizione che il sinistro come di seguito specificato si sia verificato al di **fuori del comune di residenza dell'Assicurato:**

- a) immobilizzo del veicolo assicurato a seguito di **foratura di pneumatici**, nel caso in cui non sia possibile effettuare la sostituzione sul posto come da successivo articolo 29 - Depannage in Italia;
- b) immobilizzo del veicolo assicurato a seguito di **smarrimento, furto, rottura o smagnetizzazione delle chiavi;**
- c) **dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;**
- d) immobilizzo del veicolo assicurato a seguito di **errato rifornimento o congelamento del carburante.**

Inoltre, su espressa richiesta dell'Assicurato, in ogni caso il veicolo potrà essere trainato fino ad un'officina scelta liberamente dall'Assicurato stesso, **purché l'officina si trovi in un raggio di 30 km dal luogo del sinistro.**

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada). Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può chiedere l'intervento di soccorso stradale anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura degli stessi) o di necessità di montaggio delle catene da neve.

Articolo 29 Depannage (prestazione operante solo in Italia)

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo sul posto, l'Officina Mobile stessa procederà al traino del veicolo nel rispetto della procedura prevista dal precedente articolo.

La Società terrà a proprio carico il costo della manodopera fino ad un massimo di 300 euro per sinistro.

L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di seguito elencati:

- a) immobilizzo del veicolo assicurato a seguito di **smarrimento, furto, rottura o smagnetizzazione delle chiavi;**
- b) **dimenticanza delle chiavi all'interno dell'abitacolo;**
- c) immobilizzo del veicolo assicurato a seguito di **foratura di pneumatici**, purché si verifichi al di **fuori del Comune di residenza**

dell'Assicurato. L'officina mobile effettuerà la sostituzione del pneumatico forato sul posto, utilizzando il pneumatico in dotazione al veicolo; in assenza del kit di riparazione in dotazione al veicolo, la Struttura Organizzativa organizzerà invece il traino del veicolo fino al gommista più vicino al luogo di fermo.

Sono a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, **può chiedere l'intervento di pan-nage anche in caso di danni agli pneumatici (compresa la foratura) o di necessità di montaggio delle catene da neve. Il costo della manodopera resta sempre a carico della Società.**

Articolo 30 Autodemolizione del veicolo

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti debba procedere alla cancellazione dal P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

L'Assicurato ha diritto a richiedere la demolizione del veicolo entro e non oltre 6 mesi dal giorno del sinistro, producendo alla Struttura Organizzativa la documentazione completa attestante l'entità del sinistro ed a condizione che il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore ai costi di riparazione ("perdita totale" del veicolo).

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
 - foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
 - targa dell'autoveicolo;
- (in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA)
- codice fiscale (fotocopia);
 - documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);
 - documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA (fotocopia).

La mancata produzione di ognuno dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti: al momento della richiesta della prestazione l'Assicurato è comunque tenuto a comunicare alla Struttura Organizzativa gli eventuali oneri in scadenza quali, ad esempio, tassa di proprietà, bollo auto, assicurazioni, al fine di poter procedere all'espletamento delle pratiche in tempo utile. Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione dal P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà

demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, alla demolizione del veicolo medesimo, nonché le spese relative al deposito del veicolo dal momento in cui l'Assicurato rende disponibili i documenti sopra citati necessari alla demolizione dello stesso. Altri eventuali costi di deposito rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'operatività della presente garanzia viene estesa anche ai casi di sinistri verificatosi all'estero.

Articolo 31 Recupero del veicolo fuoristrada

Qualora, in caso di sinistro il veicolo sia uscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, **tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 euro per sinistro.** L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento. **Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

Articolo 32 Auto in sostituzione (prestazione operante solo in Italia)

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione uguale o superiore a 6 ore di manodopera come certificato dall'officina incaricata della riparazione, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato per il periodo necessario alla riparazione (un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) **con un massimo di 10 giorni continuativi.**

Nel caso in cui, al momento del sinistro medesimo, oltre al conducente siano presenti a bordo del veicolo più di 3 (tre) trasportati, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato presso una stazione di noleggio convenzionata e compatibilmente con la disponibilità in quel momento e sempre durante il normale orario di apertura, un'autovettura adibita, senza autista, a chilometraggio illimitato di categoria equivalente a quella del veicolo assicurato, fino ad un massimo di 1.600 di cilindrata. La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, le penali per la ritardata consegna del mezzo nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. Nel caso in cui i danni al veicolo non ne impediscano l'utilizzo, la prestazione sarà fornita solo se l'Assicurato, previo benestare della Struttura Organizzativa, avrà concordato con l'officina i termini di riparazione.

Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il Conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere che le prestazioni sopraindicate

siano sostituite dalla corresponsione di una somma massima di 250 euro, previa presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici o taxi.

L'operatività della presente prestazione viene estesa anche ai seguenti casi, nei termini di seguito specificati:

- a) qualora il veicolo, in conseguenza di sinistro resti immobilizzato **per indisponibilità dei pezzi di ricambio** necessari alla riparazione, certificata via fax tramite l'invio della relativa richiesta dei pezzi di ricambio da parte dell'officina incaricata della riparazione, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato per un **massimo di 2 (due) giorni**. Successivamente, ad avvenuta consegna dei pezzi di ricambio all'officina autorizzata, la durata del noleggio potrà essere modificata sulla base della riparazione che, come indicato nei precedenti paragrafi, deve prevedere un tempo di riparazione superiore a 6 ore di manodopera certificate dalla stessa officina autorizzata incaricata della riparazione.
- b) Qualora il veicolo, in conseguenza di sinistro resti immobilizzato **nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse**, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato per un **massimo di 2 (due) giorni** fino alla riapertura dell'officina autorizzata. Successivamente alla riapertura dell'officina autorizzata, la durata del noleggio potrà essere modificata sulla base della riparazione che, come indicato nei precedenti paragrafi, deve prevedere un tempo di riparazione superiore a 6 ore di manodopera certificate dalla stessa officina autorizzata incaricata della riparazione.
- c) Qualora il veicolo, resti immobilizzato a seguito di **atti di vandalismo e atti dolosi in genere** o abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato per il periodo necessario alla riparazione (un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) con un massimo di 10 giorni continuativi.
- d) Qualora a seguito di **furto o rapina** totali del veicolo, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata, senza autista, a chilometraggio illimitato fino ad un **massimo di 40 giorni consecutivi**. Qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di utilizzo del veicolo sostitutivo, l'Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione alla Struttura Organizzativa ed a riconsegnare il veicolo sostitutivo entro le 24 ore immediatamente successive al giorno del ritrovamento.

Eventuale prolungamento oltre il periodo previsto.

In ogni caso l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa l'eventuale **prolungamento** a proprio carico dell'auto sostitutiva a tariffe convenzionate con Mapfre Asistencia, fermo restando che dovrà obbligatoriamente disporre di una Carta di Credito per poter accedere al servizio.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;**
- **demolizione del veicolo.**

Articolo 33 Invio taxi per ritiro auto sostitutiva

Qualora a seguito della prestazione di cui al punto precedente l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione della Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio **tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 50 euro per sinistro.** Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Articolo 34 Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- certificato cronologico;
 - certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso;
- potrà contattare la Struttura Organizzativa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Articolo 35 Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Articolo 36 Invio di un'auto- ambulanza

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza **tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 600 km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

Articolo 37 Informazioni e consigli telefonici

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato fornirà le seguenti informazioni:

- viabilità e percorribilità delle autostrade e delle principali strade extraurbane;
- situazione meteorologica sulle strade;
- informazioni automobilistiche (normativa in materia di RC auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);

- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggiare all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni legali (NUOVO codice della strada).

Articolo 38 Informazioni medico-sanitarie

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali vengono fornite informazioni su:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- medici specialisti, centri sanitari nazionali e internazionali;
- centri sanitari adeguati ed attrezzati per la cura di proprie affezioni.

Articolo 39 Spese d'albergo

Qualora, a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato o inutilizzabile e ciò comporti una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendola Società a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione, **fino ad un massimo di 600 euro complessivamente, per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (assicurato e trasportati).**

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato

Articolo 40 Rientro dei passaggeri o prosecuzione del viaggio

In caso di sinistro che immobilizzi il veicolo per oltre 36 ore se in Italia o 5 giorni se all'estero, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o
- un biglietto ferroviario di prima classe, oppure
- un veicolo a noleggio, senza autista, a chilometraggio illimitato e di categoria equivalente a quella del veicolo assicurato, fino ad un massimo di 1.600 di cilindrata, purché disponibile al momento della richiesta e nel rispetto delle condizioni richieste dalla Società di autonoleggio e durante il normale orario di apertura della stessa. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Il Conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere alla Struttura Organizzativa anche il trasferimento, a mezzo taxi o altro, dal luogo di immobilizzo del veicolo, anche qualora il sinistro si verifichi entro il comune di residenza, fino alla propria residenza o fino alla stazione auto/ferroviaria/aeroporto da cui partire per il viaggio di rientro al domicilio, fermo restando il massimale sotto indicato.

La Società terrà a proprio carico le relative spese fino ad un massimo 1.000 euro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo sostenuto dalla Società al netto del massimale previsto.

L'operatività della presente garanzia viene estesa anche al caso di forzato immobilizzo del veicolo dovuto alla presenza di giorni festivi (nazionali) o all'attesa di un pezzo di ricambio necessario per la riparazione.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato

**Articolo 41
Viaggio per il
recupero del
veicolo**

Qualora il veicolo, in conseguenza di sinistro, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato

**Articolo 42
Recupero del
veicolo**

Qualora il veicolo, in conseguenza di sinistro, resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato. Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società **fino ad un massimo di 500 euro per sinistro e per anno assicurativo**. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.

**Articolo 43
Invio pezzi di
ricambio**

Qualora in conseguenza di sinistro i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. **Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi e le spese doganali**, mentre le spese di ricerca e di spedizione resteranno a carico della Società.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.

**Articolo 44
Invio di un autista**

Qualora a seguito di incidente l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del veicolo, oppure all'estero al conducente venga rubata, ritirata o abbia smarrito la patente di guida, e in entrambi i casi nessuno degli eventuali altri passeggeri trasportati sia in grado di guidare per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del veicolo stesso al domicilio dell'Assicurato.

Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e ad eventuali pedaggi autostradali.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.

**Articolo 45
Anticipo spese di
prima necessità**

Qualora l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, **la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per suo conto, di fatture fino ad un importo massimo di 1.500 euro**. La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La

prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. **L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.**

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 46 Trasferimento in centro medico attrezzato

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio causato da incidente stradale sia affetto da una patologia che, per caratteristiche obiettive, non risulti curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera del posto, la Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico dell'Assicurato e sentito il medico curante, provvederà ad organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni tra quelli di seguito elencati:

- aereo sanitario; (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa. La Società terrà a proprio carico i relativi costi, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se necessaria. La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il sinistro avvenga in Paesi Europei.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 47 Rientro dal centro medico attrezzato

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'articolo precedente, viene dimesso dal centro medico dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente tra quelli di seguito elencati:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, ove necessaria. L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che l'ha in cura affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.

Articolo 48 Anticipo di spese mediche

Qualora l'Assicurato, a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, debba sostenere delle spese mediche impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa anticipa, per conto dell'Assicurato, il pagamento delle fatture ad esse relative **fino a un importo massimo di euro 500,00 per sinistro**. Se l'ammontare delle fatture supera l'importo di euro 500,00, la prestazione viene erogata dopo che siano date alla Struttura Organizzativa garanzie di restituzione delle somme stesse.

L'importo delle fatture pagate dalla Struttura Organizzativa

non potrà mai comunque superare la somma di euro 2.600,00. La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. **La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.**

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso.

Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato

Articolo 49 **Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale**

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, rapina tentata il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'Assicurato, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato stesso.

Le spese del trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato sono a carico della Società per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione dell'evento alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Società.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.

L'operatività della presente garanzia viene estesa al caso di non riparabilità del veicolo in loco ad insindacabile giudizio della Struttura Organizzativa; nel caso in cui la non riparabilità sia dovuta alla non reperibilità di pezzi di ricambio necessari, la Struttura Organizzativa ha in ogni caso la facoltà di provvedere alla ricerca ed invio di tali pezzi in base al precedente articolo 43.

La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'Estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 50 **Abbandono legale del mezzo all'estero**

Qualora nei casi previsti dall'articolo 49, il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa **in alternativa alla prestazione prevista dal suddetto articolo** provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare il veicolo stesso al di fuori del confine di Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi ed organizzativi e le eventuali spese di trasporto. **Restano a carico dell'Assicurato i costi relativi alla documentazione eventualmente necessaria al disbrigo delle**

pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'Assicurato stesso. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 51
Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a 7 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 52
Prolungamento del soggiorno

Qualora l'Assicurato a causa di infortunio o malattia improvvisa, come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa ricevuta la sua comunicazione organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo **la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di dieci (10) giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di 600 euro per sinistro.** Al suo rientro l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 53
Accompagnamento di minori

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente e residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo (sono escluse le spese di soggiorno). In seguito a richiesta, l'Assicurato dovrà comunicare i dati identificativi del familiare alla Struttura Organizzativa, che provvederà a contattarlo ed a organizzare il viaggio.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 54
Anticipo spese legali

In caso di fermo giudiziario, di arresto o minaccia di arresto in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un **legale fino ad un massimo di 2.500 euro per sinistro.** La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. **La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garan-**

zia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 55 Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata **dall'autorità fino ad un massimo di 6.000 euro per sinistro**, tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile. La prestazione viene fornita a condizione che **l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata. La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato. L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).**

Articolo 56 Rimpatrio sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario (**limitatamente ai sinistri verificatesi nei Paesi Europei**);
- aereo di linea in classe economica (eventualmente barellato);
- treno di prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. La Società qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc. non utilizzato. Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi famigliari addiventano a dimissioni volontarie contro il parere dei medici che lo hanno in cura.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 57
Rimpatrio salma

Qualora a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, **tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 5.000 euro per sinistro ancorché siano coinvolti più Assicurati.** Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento nel quale in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto adeguate garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 58
Interprete a disposizione

Qualora in caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente stradale nel quale sia stato coinvolto il veicolo assicurato oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo tenendo **la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di 1.000 euro.**

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 59
Trasmissione di messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800-23.34.12

Oppure al numero di Biella: 015-25.59.571

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. - il tipo di assistenza di cui necessita;
2. - nome e cognome;
3. - numero di polizza preceduto dalla sigla GTOPI;
4. - indirizzo del luogo in cui si trova;
5. - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

ASSISTENZA CAMPER

(Valida solo se espressamente richiamata in polizza o sul certificato di assicurazione)

Articolo 60 Traino

Qualora il Veicolo abbia subito un Sinistro, foratura/scoppio di un pneumatico, perdita o rottura delle chiavi, errore di carburante, tale da renderne impossibile l'utilizzo, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso più idoneo per trainare il Veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, oppure al luogo indicato dall'Assicurato, purché entro un raggio di 200 km dal luogo in cui si è verificato il Sinistro. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il Veicolo abbia subito il Sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree a esse equiparate (percorsi fuoristrada). La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 3.000 per Sinistro.

Articolo 61 Officina Mobile (in Italia)

Qualora a seguito di guasto, perdita o rottura chiavi, errore di carburante, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione. Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo sul posto, l'Officina Mobile stessa procederà al traino del veicolo nel rispetto della procedura prevista dal precedente articolo. La Società terrà a proprio carico il costo della manodopera fino ad un massimo di Euro 300 per Sinistro. Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso. La presente garanzia opera anche in caso di immobilizzo del veicolo assicurato in seguito a foratura/scoppio di un pneumatico, purché si verifichi al di fuori del Comune di residenza dell'Assicurato. L'officina mobile effettuerà l'intervento sul pneumatico direttamente sul posto, utilizzando il kit di riparazione o in alternativa un pneumatico sostitutivo. In assenza del Kit di riparazione, o in assenza del pneumatico sostitutivo, la Struttura Organizzativa organizzerà il traino del veicolo fino al gommista più vicino al luogo di fermo.

Articolo 62 Recupero del Veicolo fuoristrada

Qualora in caso di Sinistro il Veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il Veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 2.500 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il Veicolo abbia subito l'Incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree a essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Articolo 63 Demolizione del Veicolo (in Italia)

Qualora l'Assicurato, a seguito di Guasto, Incidente, Incendio, ritrovamento dopo Furto o Rapina in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (D.P.R. 915 del 10.09.82 art. 15; Nuovo Codice della Strada D. Lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. e alla successiva demolizione del Veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il recupero del Veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione. Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del Veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione in originale;
- foglio complementare o certificato di proprietà in originale;
- targhe Veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei sopraindicati documenti, l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciata dalle autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.).

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del Veicolo, qualora questi sia diverso dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia).

La mancata produzione dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del Veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione. La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del Veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha disponibili i sopraindicati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il Veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del Veicolo e "copia produttore" a norma di legge, e successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il Veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". La Società terrà a proprio carico le spese relative al recupero del Veicolo con carro attrezzi, alla cancellazione al P.R.A. e alla demolizione del Veicolo medesimo.

Gli eventuali costi di deposito del Veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al loro pagamento.

Articolo 64 Richiesta documenti in caso di Furto totale del Veicolo

Qualora, a seguito di Furto totale del Veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- certificato cronologico;
 - certificato di proprietà con annotazione di perdita di possesso;
- potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa, comunicando la targa del Veicolo e inviando l'originale della denuncia rilasciata dall'autorità competente. In seguito la Struttura Organizzativa, tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti e, una volta ottenuti questi, li invierà all'Assicurato. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirli integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza. La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Articolo 65 Veicolo in sostituzione

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da un'officina, facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa, compatibilmente con le disponibilità locali, metterà a disposizione dell'Assicurato presso un centro di noleggio convenzionato e in base alle disponibilità dello stesso, per un massimo di 3 giorni consecutivi per Sinistro, con percorrenza illimitata, con spese a carico della Società, in funzione del numero degli occupanti il Veicolo:

- un autoveicolo capace di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente oppure;
- una o due autovetture di massimo 1600 cc.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in gene-

re, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del Veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare.

Veicolo in sostituzione nei giorni festivi

Qualora il Veicolo, in conseguenza di Sinistro resti immobilizzato nei giorni festivi anche infrasettimanali quando le officine sono chiuse, e l'Assicurato non richieda l'esecuzione del traino al luogo da lui indicato, accettando l'erogazione della prestazione al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice, la Struttura Organizzativa su richiesta dell'Assicurato stesso, metterà a disposizione, presso una stazione di noleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, un autoveicolo come indicato nei precedenti paragrafi, fino alla riapertura dell'officina autorizzata, e in ogni caso per un massimo di 2 giorni. Restando invariato quanto indicato nei precedenti paragrafi relativamente alle spese a carico dell'Assicurato. Successivamente alla riapertura dell'officina autorizzata, la durata del noleggio potrà essere modificata sulla base della riparazione che, come indicato nei precedenti paragrafi, deve prevedere un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera certificate dalla stessa officina autorizzata incaricata della riparazione.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 66 Invio taxi per ritiro Veicolo Sostitutivo

Qualora, a seguito della prestazione Veicolo in sostituzione in Italia, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio. La Società terrà a proprio carico il costo fino ad un massimo di Euro 50 per Sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 67 Viaggio per il recupero del Veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di sinistro, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni e comunque in tutti i casi in cui il Veicolo sia in grado di circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, o di una persona da lui indicata, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del Veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 68 Recupero del Veicolo

Qualora il veicolo, in conseguenza di Sinistro, resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter

essere guidato, la Struttura Organizzativa dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società fino ad un massimo di Euro 500 per Sinistro e per anno assicurativo. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il Sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il Sinistro.

La garanzia è operante quando il Sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'Assicurato.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 69 Spese di rimessaggio

Qualora, in conseguenza di Guasto o Incidente, il Veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del Veicolo per le prime 76 ore, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino a un massimo di Euro 200 per Sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 70 Invio corriere

Qualora a seguito di un Sinistro, la riparazione risultasse antieconomica e l'Assicurato decidesse di procedere all'abbandono legale del Veicolo, la Società si farà carico delle spese derivanti dall'inviare un corriere a recuperare i bagagli, biciclette, gommoni, con esclusione bombole a gas, motorini, presenti sul mezzo e riportarle al proprio domicilio. La Società terrà a proprio carico tutte le spese fino ad un massimale di Euro 1.000.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 71 Invio pezzi di ricambio

Qualora, in conseguenza di Sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del Veicolo e occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede a inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società.

Le prestazioni non sono operanti per:

- i pezzi non reperibili presso i concessionari ufficiali della rete italiana della casa costruttrice;
- i pezzi di ricambio di veicoli di cui la casa costruttrice ha cessato la fabbricazione.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 72 Abbandono legale del Veicolo

Se, a seguito di Sinistro, la riparazione risultasse antieconomica e l'Assicurato decidesse di procedere all'abbandono legale del Veicolo, la Società si farà carico delle spese derivanti dall'abbandono legale del Veicolo stesso e

delle eventuali spese di restituzione delle targhe all'Assicurato per la successiva radiazione al P.R.A. L'Assicurato è tenuto a collaborare con la Struttura Organizzativa e fornire tutta la documentazione necessaria. La Società terrà a proprio carico le spese di custodia del Veicolo a partire dal momento in cui l'Assicurato avrà prodotto tutta la documentazione necessaria.

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 73 Invio corriere all'estero

Qualora a seguito di un Sinistro, la riparazione risultasse antieconomica e l'Assicurato decidesse di procedere all'abbandono legale del Veicolo, la Società si farà carico delle spese derivanti dall'inviare un corriere a recuperare i bagagli, biciclette, gommoni, con esclusione bombole a gas, motorini, presenti sul mezzo e riportarle al proprio domicilio. La Società terrà a proprio carico tutte le spese fino ad un massimale complessivo di Euro 1.000.

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 74 Rimpatrio del Veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi certificati da una officina, facendo fede i temporari ufficiali della casa costruttrice, oppure in caso di Furto o Rapina, il Veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter circolare regolarmente, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso, nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del Sinistro alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Società fino a un massimo complessivo di Euro 2.500 per Sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

È escluso dalla prestazione il caso in cui l'entità del danno al Veicolo non impedisca la prosecuzione del viaggio.

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 75 Trasporto in autoambulanza (in Italia)

Qualora a seguito di Infortunio da Incidente l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).

Articolo 76 Informazioni e consigli telefonici

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà informazioni relativamente a:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade;
- informazioni turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- informazioni automobilistiche (normative RCA, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);

- informazioni medico/sanitarie;
- informazioni su autogrill, motel;
- informazioni su officine specializzate;
- informazioni campeggi;
- informazioni su negozi in cui acquistare prodotti per celiaci;
- informazioni per prodotti e ristorazione vegetariani e vegani.

Articolo 77 **Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato**

Qualora l'Assicurato, a seguito di Infortunio causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo, sia affetto da una patologia che viene ritenuta non curabile nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza, per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante, la Struttura Organizzativa provvederà:

- a individuare e a prenotare, tenuto conto delle disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia dell'Assicurato;
- a organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo più idoneo alle sue condizioni:
 - aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui l'Infortunio avvenga in paesi europei);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso;
- a assistere l'Assicurato durante il trasporto con personale medico o infermieristico se ritenuto necessario dai medici della Struttura Organizzativa.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 78 **Rientro dal centro ospedaliero attrezzato**

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'articolo che precede, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa e effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica e infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. L'Assicurato deve comunicare alla Struttura Organizzativa l'ospedale presso cui è ricoverato, unitamente al nome e recapito telefonico del medico che lo ha in cura, affinché la Struttura Organizzativa possa stabilire i necessari contatti.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 79 **Rientro dei passeggeri / proseguimento del viaggio**

Qualora in conseguenza di sinistro, il Veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali per 36 ore in Italia o per 5 giorni all'estero, la Struttura Organizzativa mette in condizione gli assicurati di rientrare alla loro residenza in Italia, o di proseguire il viaggio fino a destinazione, mettendo a loro disposizione un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe.

Restano a carico dell'Assicurato le spese di carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale e lo stesso deposito dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato. La Società terrà a proprio carico le relative spese fino a un massimo di Euro 500 per Sinistro accaduto in Italia e di Euro 1.000 per Sinistro accaduto all'estero.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 80 Spese d'albergo

Qualora, in conseguenza di Sinistro, il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino a un massimo di Euro 100 per persona e per giorno, con un limite di Euro 750 per Sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 81 Autista a disposizione

Qualora in conseguenza di Incidente, l'Assicurato subisca lesioni tali da rendergli impossibile la guida del Veicolo, oppure al conducente venga rubata o ritirata la patente di guida, e nessuno delle eventuali persone trasportate sia idonea, per ragioni obiettive, alla guida del Veicolo stesso, la Struttura Organizzativa mette a disposizione un autista per il trasferimento del Veicolo presso il domicilio dell'Assicurato, o altra località concordata con l'Assicurato stesso purché in Italia. In alternativa, la Struttura Organizzativa mette a disposizione di una persona indicata dall'Assicurato stesso, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentirgli di raggiungere il Veicolo. Le spese sono a carico della Società. Restano in ogni caso a carico dell'Assicurato le spese relative al carburante e a eventuali pedaggi autostradali.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 82 Anticipo spese di prima necessità

Qualora in conseguenza di Sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento, per conto dell'Assicurato, di fatture fino a un importo massimo di Euro 1.500 per Sinistro. L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, e il suo recapito.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 83 Accompagnamento minori

Qualora l'Assicurato in viaggio accompagnato da minori di 15 anni, purché assicurati, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro, a giudizio di un sanitario che lo ha in cura, in seguito a Infortunio causato da Incidente stradale, nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa provvede a fornire un biglietto ferroviario (prima classe) o aereo (classe economica) di andata e ritorno per permettere a un familiare residente in Italia, di raggiungere i minori, per prendersene cura e ricondurli alla loro residenza. La Società terrà a proprio carico il relativo costo del viaggio (andata/ritorno) oltre, se necessario, pernottamento per una notte in albergo, fino a un massimo di Euro 800 per Sinistro. L'Assicurato deve

comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica oltre 50 km dal comune di residenza del proprietario/locatario indicato sul certificato di proprietà.

Articolo 84
Invio di un tecnico (fabbro/serrandista/vetraio) per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un tecnico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione a seguito di Rapina, Furto tentato o consumato, con conseguente guasto o scasso delle serrature, scasso di fissi ed infissi, che ne compromettano la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali della stessa, la Struttura Organizzativa provvede all'invio del tecnico, tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita, di manodopera, e eventuali pezzi di ricambio, fino ad un massimo di Euro 200 per Sinistro.

Al fine di rendere possibile l'intervento del tecnico, l'Assicurato dovrà garantire, durante l'erogazione del servizio, la propria presenza o di una persona da lui indicata.

La garanzia è operante purchè l'assicurato proprietario/locatario del veicolo, al momento del sinistro, si trovi in viaggio con il Veicolo oggetto delle prestazioni, al di fuori del comune di residenza.

La garanzia non è cumulabile con quanto descritto all'articolo che segue (Vigilanza dell'abitazione).

Articolo 85
Vigilanza dell'abitazione

L'Assicurato può chiedere che la Struttura Organizzativa predisponga la vigilanza dell'abitazione, a seguito di Rapina, Furto tentato o consumato, con conseguente guasto o scasso delle serrature, scasso di fissi ed infissi, che ne compromettano la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione stessa. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di 8 ore di piantonamento consecutive, decorse le quali il costo della guardia giurata resta a carico dell'assicurato alle tariffe concordate tra la Struttura Organizzativa e l'Istituto di Vigilanza.

La garanzia è operante purchè l'assicurato proprietario/locatario del veicolo, al momento del sinistro, si trovi in viaggio con il Veicolo oggetto delle prestazioni, al di fuori del comune di residenza.

La garanzia non è cumulabile con quanto descritto all'articolo che precede (Invio di un tecnico per interventi di emergenza).

Articolo 86
Invio di un Idraulico per interventi di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento di emergenza presso la propria abitazione, a causa di allagamento o infiltrazione d'acqua nell'abitazione stessa provocati da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature idrauliche fisse o mobili, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio dell'idraulico tenendo la Società a proprio carico le spese di uscita, di manodopera, e eventuali pezzi di ricambio, fino ad un massimo di Euro 200 per Sinistro.

Al fine di rendere possibile l'intervento dell'artigiano, l'Assicurato dovrà garantire, durante l'erogazione del servizio, la propria presenza o di una persona da lui indicata.

La garanzia è operante purchè l'assicurato proprietario/locatario del veicolo, al momento del sinistro, si trovi in viaggio con il Veicolo oggetto delle prestazioni, al di fuori del comune di residenza.

Articolo 87
Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di Infortunio, causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo oggetto delle prestazioni, l'Assicurato, in viaggio da solo, sia ricoverato in un ospedale o in un istituto di cura e i medici riten-

gano che non sia trasferibile prima di 5 giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di recarsi presso l'Assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 800 per Sinistro.

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 88

Trasferimento dell'Assicurato per interruzione del viaggio dovuto al decesso di un familiare

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio all'estero con il Veicolo oggetto delle prestazioni, e lo stesso debba interrompere il viaggio a causa del decesso di un familiare – compreso nel grado di parentela: coniuge/convivente more uxorio, figlio/a, fratello, sorella, genitore, suocero/a, genero, nuora – che si trovi al momento del decesso in Italia, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) per permettere il rientro dell'Assicurato presso il proprio domicilio o altra località concordata con l'Assicurato purché in Italia, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino a un massimo di Euro 1.000 per Sinistro.

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 89

Rimpatrio sanitario

Qualora a seguito di Infortunio, causato da Incidente in cui sia rimasto coinvolto il Veicolo oggetto delle prestazioni, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui l'Infortunio avvenga in paesi europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa. I costi sono a carico della Società fino a un massimo di Euro 15.000 per persona e di Euro 25.000 per Sinistro, ancorché siano rimasti coinvolti più assicurati.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possano essere curate sul posto o che non impediscano all'Assicurato di proseguire il viaggio. La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato o i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 90

Rimpatrio salma

Qualora, a seguito di Incidente, nel quale sia rimasto coinvolto il Veicolo oggetto delle prestazioni, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizza e effettua il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino a un massimo di Euro 5.000 per persona e di Euro 10.000 per Sinistro,

ancorché siano coinvolti più assicurati. Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui in Italia la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 91

Invio di medicinali urgenti

Qualora, a seguito di Infortunio, conseguente ad Incidente nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo oggetto delle prestazioni, l'Assicurato necessiti per le cure del caso, secondo parere medico, di specifici medicinali regolarmente registrati in Italia e irrimediabili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme che ne regolano il trasporto. Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare il costo dei medicinali stessi e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione rimangono a carico della Società. La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei medicinali e delle spese doganali.

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 92

Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo oggetto delle prestazioni, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità, fino a un massimo di Euro 6.000 per Sinistro tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 93

Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo oggetto delle prestazioni, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, versa per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino a un massimo di Euro 5.000 per Sinistro.

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 94

Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto, ricovero in ospedale per Infortunio, dovuti a Incidente nel quale sia stato coinvolto il Veicolo oggetto delle prestazioni, l'Assicurato necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvede a inviarlo, tenendone la Società a proprio carico l'onorario fino a un massimo di Euro 1.000 per Sinistro.

La garanzia è operante solo per sinistri accaduti all'estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800-23.34.12

Oppure al numero di Biella: 015-25.59.571

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. - nome e cognome;
2. - numero di polizza preceduto dalla sigla CCAM;
3. - servizio richiesto;
4. - indirizzo del luogo in cui si trova;
5. - recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di Sinistro.
Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

ASSISTENZA EXTRA

(Valida solo se espressamente richiamata in polizza o sul certificato di assicurazione)

Articolo 95 Traino

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 700 Euro.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

Sono altresì escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. Il soccorso stradale non è dovuto per foratura del pneumatico.

Articolo 96 Depannage- Officina Mobile in Italia

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione, compresa la manodopera, effettuata dal mezzo di soccorso.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotta in tutto o in parte in via permanente, **può chiedere l'intervento di depannage anche in caso di foratura di pneumatico del veicolo o di necessità di montaggio delle catene da neve. Solo ed esclusivamente in caso di foratura di pneumatico o montaggio di catene il costo della manodopera resta a carico della Compagnia.**

Qualora durante l'intervento l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità a riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dal precedente articolo.

La Società terrà a proprio carico il costo relativo all'intervento fino ad un massimo di 300 Euro.

Articolo 97 Recupero del veicolo fuoristrada

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale tenendo la Società a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di 1.200 Euro per sinistro per le autovetture e di 200 Euro per sinistro per i restanti veicoli.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).

Articolo 98 Demolizione del veicolo in Italia

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente, incendio, furto o rapina, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti, (DPR 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.lgs. 285 del 30.04.92 art. 103; D.lgs. n°22 del 05.02.1997 art. 46) debba procedere alla can-

cellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.

L'Assicurato deve produrre, al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe autoveicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve produrre l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal PRA)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al PRA (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dall'intestatario al PRA (fotocopia).

La mancata produzione di ognuno dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata".

La Società terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carroattrezzi, alla cancellazione delle targhe al Pubblico Registro Automobilistico, alla demolizione del veicolo medesimo. **Gli eventuali costi di deposito rimangono a carico dell'assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

Articolo 99 Consulenza medica

Qualora a seguito di infortunio l'assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

Articolo 100 Invio di un'auto- ambulanza

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza, la Struttura Organizzativa invierà direttamente un'autoambulanza, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 km di percorso complessivo (andata/ritorno).

Articolo 101 Assistenza telefonica

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, fornirà le seguenti informazioni:

- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- situazione meteorologica sulle strade;
- automobilistiche (normative in materia di RC Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione);
- turistiche (traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei);
- legali (codice della strada).

La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'assicurato a un proprio legale. Qualora, inoltre, il conducente o eventuali trasportati del veicolo, trovandosi all'estero, siano impossibilitati a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna a trasmettere loro messaggi urgenti, declinando ogni responsabilità in merito al contenuto degli stessi.

Articolo 102

Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso,

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

La Società terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

Articolo 103

Auto in sostituzione in Italia

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 8 ore di manodopera come certificato dall'officina incaricata della riparazione, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, **compatibilmente con le disponibilità** e con le specifiche modalità normative applicate dalla stessa e **durante il normale orario di apertura**, un'autovettura di 1200 cc di cilindrata per il periodo necessario alla riparazione (un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera) ed anche in caso di fermo tecnico per giorni festivi con un massimo di 10 giorni continuativi e con percorrenza illimitata.

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, le penali per la ritardata consegna del mezzo, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione e regolarmente ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere che le prestazioni sopraindicate siano sostituite dalla corresponsione di una somma massima di 250 Euro, previa presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici o taxi.

La prestazione non è operante per:

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**

- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;**
- **demolizione del veicolo.**

Articolo 104
Invio Taxi per il
ritiro dell'auto
sostitutiva

Qualora, a seguito della prestazione di cui al punto precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la società di autonoleggio. La Società terrà a proprio carico il costo fino ad un massimo di 50 Euro per sinistro. Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.

Articolo 105
Trasferimento
in centro
ospedaliero
attrezzato

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
 - aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
 - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
 - treno, in prima classe;
 - autoambulanza, senza limiti di percorso.
- c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.

La Società terrà a proprio carico le relative spese.

Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'assicurato, nonché le terapie riabilitative.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 106
Rientro dal centro
ospedaliero
attrezzato

Quando l'assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'articolo precedente, viene dimesso dal centro medico dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente tra quelli di seguito elencati:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno, prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, ove necessaria.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 107
Spese d'albergo

Qualora a seguito di sinistro il veicolo risulti immobilizzato o inutilizzabile e ciò comporti una sosta forzata dell'Assicurato per almeno una notte,

la Struttura Organizzativa provvede a ricercare un albergo, tenendo la Società direttamente a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione, fino ad un massimo di 600 Euro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo evento (assicurato e trasportati).

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 108 **Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio**

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe; oppure
- un veicolo a noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal noleggiatore. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla Società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

La Società tiene a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo di 1.000 Euro per sinistro complessivamente per tutte le persona a bordo del veicolo.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 109 **Invio pezzi di ricambio**

Qualora a seguito di sinistro i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia. **Al rientro dal viaggio l'assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali**, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico della Società.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 110 **Autista a disposizione**

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

La Società terrà a proprio carico l'onorario dell'autista mentre rimangono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc...).

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 111 **Viaggio per il recupero del veicolo**

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o rapina parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 5 giorni, oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove è stato perpetrato il furto o la rapina

na stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Società a proprio carico il relativo costo.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'assicurato stesso.

La Società tiene a proprio carico l'onorario dell'autista. Sono a carico dell'assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 112 Recupero del veicolo

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo da luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Società, fino ad un massimo di 500 Euro per sinistro e per anno assicurativo. Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo la Società a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'assicurato.

Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.

Nel caso in cui ci fosse un'eccedenza a carico dell'Assicurato la prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di restituzione dell'importo in eccedenza.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 113 Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'assicurato, di fatture fino ad un importo massimo di 1.500 Euro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato.

Articolo 114 Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale

Qualora in conseguenza di Incendio, Guasto, Incidente, Furto tentato o parziale, rapina tentata il Veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 5 giorni lavorativi, oppure in caso di Furto o Rapina totali, il Veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove è stato perpetrato il Furto o la Rapina stessi, in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'Assicurato, organizza il trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato stesso.

Le spese del trasporto del Veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato sono a carico della Società per un ammontare pari al valore residuo del Veicolo successivo al verificarsi del Sinistro, il cui importo verrà definito dai tecnici della Struttura Organizzativa in relazione al valore medio di mercato del relitto.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Le spese relative alla giacenza all'estero dalla data di comunicazione dell'evento alla Struttura Organizzativa, sono a carico della Società.

Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.

La garanzia è operante solo per Sinistri accaduti all'Estero (al di fuori del territorio dell'Italia, della Repubblica di San Marino e della Città del Vaticano).

Articolo 115 Viaggio di un familiare

Qualora a seguito di infortunio, l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere l'assicurato ricoverato. La Società terrà a proprio carico la relativa spesa. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

La garanzia è operante esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero.

Articolo 116 Accompagna- mento minori

Qualora l'Assicurato, accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. La Società terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.

L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.

La garanzia è operante esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero.

Articolo 117 Abbandono legale del mezzo all'estero

Qualora, nei casi previsti dall'articolo 69 – rimpatrio del veicolo, il valore commerciale del veicolo, dopo il sinistro, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa, in alternativa alla prestazione dell'articolo 69 sopra citato, provvederà ad organizzare la demolizione del veicolo ed eventualmente, qualora non fosse possibile in loco, a trasportare lo stesso al di fuori del confine dello Stato in cui si trova al fine di poter procedere alla demolizione, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi amministrativi, organizzativi e le eventuali spese di trasporto. Restano a carico dell'Assicurato i costi per la documentazione eventuale necessari al disbrigo delle pratiche inerenti la perdita di possesso e tutti gli altri documenti da richiedersi in Italia a cura dell'assicurato stesso.

La garanzia è operante esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero.

Articolo 118 Prolungamento soggiorno

Qualora l'Assicurato, a causa di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la sua comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione), tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di 600 Euro.

Al suo rientro l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.

La garanzia è operante esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero.

Articolo 119
Interprete a disposizione

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative per sinistro.

La garanzia è operante esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero.

Articolo 120
Anticipo spese legali

In caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimo di 2.500 Euro per sinistro.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione della disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero.

Articolo 121
Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità fino ad un massimo di 6.000 Euro per sinistro.

La prestazione viene fornita a condizione che l'Assicurato sia in grado di fornire adeguate garanzie per la restituzione della somma anticipata.

La prestazione non è operante se il trasferimento di valuta all'estero comporta la violazione della disposizioni in materia vigenti in Italia o nel Paese in cui si trova l'Assicurato.

L'Assicurato deve comunicare la causa della richiesta, l'ammontare della cifra necessaria, il suo recapito e le indicazioni delle referenze che consentano di verificare i termini della garanzia di restituzione dell'importo anticipato.

L'Assicurato deve provvedere a rimborsare la somma anticipata entro un mese dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire oltre alla somma anticipata l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

La garanzia è operante solo esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero.

Articolo 122
Rientro sanitario

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto,

rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni dell'assicurato:

- aereo sanitario (limitatamente al caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese della Società, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

La Società, qualora abbia provveduto al rientro dell'assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La garanzia non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissione volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

La garanzia è operante esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero.

Articolo 123 Rientro salma

Qualora a seguito di incidente stradale in cui sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 5.000 Euro per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. **Se tale prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la prestazione diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate.**

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

La garanzia è operante esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero.

Articolo 124 Trasmissione messaggi urgenti

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.

La garanzia è operante esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero.

Articolo 125 Esclusioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni

Ferme restando le specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti esclusioni generali. Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di effettuare le

prestazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; dolo dell'Assicurato;

- suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 c.c.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.

Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui ai punti 78, 85 e 86 verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nelle presenti condizioni contrattuali si applicano le disposizioni di legge.

La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

Articolo 126 Disciplina delle prestazioni

In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza **l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa** che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

La richiesta di rimborso, sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenute da parte dell'Assicurato.

Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo per ogni annualità assicurativa.

Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa. **Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.**

Articolo 127 Obblighi a carico dell'assicurato

L'assicurato è tenuto a fornire (anche mediante il proprio medico curante) alla Struttura Organizzativa tutte le informazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di assistenza, pena la perdita al diritto alle prestazioni stesse. La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in ORIGINALE (non fotocopie).

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800-17.60.88

Oppure al numero di Biella: 015-25.59.581

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. - il tipo di assistenza di cui necessita;
2. - nome e cognome;
3. - numero di polizza preceduto dalla sigla DUAN;
4. - indirizzo del luogo in cui si trova;
5. - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

ASSISTENZA PLUS

(Valida solo se espressamente richiamata in polizza o sul certificato di assicurazione)
(si intendono operative tutte le garanzie previste nella sezione Assistenza Base con l'eccezione dell'art. 9 sostituito dal seguente)

Articolo 128
Auto in sostituzione (prestazione operante solo in Italia)

Qualora in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice o da una carrozzeria convenzionata A.N.I.A (facendo fede i tempi ufficiali della casa costruttrice stessa), oppure a seguito di furto o rapina totali del veicolo, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata, **compatibilmente con le disponibilità** e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura, una autovettura di 1200 cc di cilindrata per il periodo necessario alla riparazione (un giorno di vettura sostitutiva ogni 8 ore di manodopera), con percorrenza illimitata per un massimo per sinistro di:

- a) 7 giorni consecutivi in caso di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata;
- b) 40 giorni consecutivi in caso di furto o rapina totali (in questo caso, qualora il veicolo rubato venga ritrovato durante il periodo di utilizzo dell'auto in sostituzione messa a disposizione della Struttura Organizzativa, l'assicurato è tenuto a darne avviso alla Struttura Organizzativa stessa ed a riconsegnare l'auto avuta in sostituzione entro 24 ore dal giorno del ritrovamento).

La Società terrà a proprio carico il relativo costo.

Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, le penali per la ritardata consegna del mezzo, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla società di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.

Il conducente di veicolo multiadattato e regolarmente omologato, nonché il conducente con capacità di prensione o deambulazione ridotte in tutto o in parte in via permanente, può richiedere che le prestazioni sopraindicate siano sostituite dalla corresponsione di una somma massima di:

- a) 200 Euro per sinistro in caso di guasto, incidente, incendio, furto tentato o parziale, rapina tentata;
- b) 800 Euro per sinistro in caso di furto o rapina totali, previa presentazione di regolare documentazione delle spese sostenute per utilizzo di mezzi pubblici o taxi, per gli spostamenti effettuati durante il periodo di indisponibilità del veicolo.

La prestazione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;
- immobilizzo di roulotte e rimorchi in genere;
- demolizione del veicolo.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800-17.60.88

Oppure al numero di Biella: 015-25.59.581

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. - il tipo di assistenza di cui necessita;
2. - nome e cognome;
3. - numero di polizza preceduto dalla sigla DUAN;
4. - indirizzo del luogo in cui si trova;
5. - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli ORIGINALI (non le fotocopie) di giustificativi, fatture e ricevute delle spese.

L'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

ASSISTENZA GOMMATI PESANTI

(Valida solo se espressamente richiamata in polizza o sul certificato di assicurazione)

Articolo 129 Oggetto del contratto

Avvalendosi di una specifica convenzione stipulata tra la Società e Mapfre Warranty sono garantite all'assicurato le prestazioni dei Servizi di Assistenza sottoindicate qualora si verifichi un sinistro. In caso di sinistro l'assicurato deve rivolgersi direttamente alla Struttura Organizzativa che provvede all'erogazione delle prestazioni.

Le seguenti prestazioni coprono anche eventuale rimorchio purché il sinistro avvenga quando il rimorchio è agganciato alla motrice regolarmente assicurata con il presente prodotto Assistenza, fermo restando che i massimali previsti per le singole prestazioni includono sempre i costi sia della motrice sia dell'eventuale rimorchio.

Articolo 130 Soccorso Stradale

95.a - Traino

Qualora in seguito a guasto o incidente il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo al più vicino punto di assistenza aperto, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi – comprese le spese per l'eventuale ripristino del manto stradale – fino ad un massimo di Euro 1.000 per sinistro. A richiesta dell'assicurato il traino potrà essere effettuato fino al punto di assistenza indicato dall'assicurato stesso. In tale ultimo caso resta a carico dell'assicurato il maggior costo del traino quale risultante dalla differenza tra quanto avrebbe pagato la Struttura Organizzativa a far trainare il veicolo dal luogo di immobilizzo fino al più vicino punto di assistenza e quanto effettivamente pagato per l'intera tratta effettuata. La richiesta dell'assicurato potrà essere accolta dalla Struttura Organizzativa esclusivamente in presenza di adeguate garanzie di pagamento.

Se il traino viene effettuato con percorso misto autostrada e strade normali il massimale previsto per la prestazione è comunque di 1.000 Euro per sinistro.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Alternativamente al traino la Struttura Organizzativa potrà inviare una officina mobile per effettuare l'intervento d'emergenza sul posto. Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'officina mobile entro il massimale suindicato, **mentre rimangono a carico dell'assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio ed ogni altra spesa di riparazione effettuata dall'officina mobile stessa.**

Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al trasferimento della merce.

Il soccorso stradale non è dovuto per foratura del pneumatico.

95.b - Recupero del veicolo

Qualora in caso di incidente il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 2.500 per sinistro.

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita

dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.

Sono a carico dell'assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente o il guasto durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti (percorsi fuoristrada).

Sono esclusi dal massimale sopraindicato i costi relativi al recupero e al trasferimento della merce.

95.c Informazioni su rete costruttori

Su semplice richiesta telefonica da parte dell'assicurato, la Struttura Organizzativa fornisce gli indirizzi ed i recapiti telefonici della rete di assistenza autorizzata delle maggiori case costruttrici di veicoli in Italia.

Articolo 131 Spese di rimessaggio

Qualora a seguito di guasto o incidente da circolazione, il veicolo subisca un danno tale da non essere riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Struttura Organizzativa provvederà al rimessaggio del veicolo, tenendo la Società a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di Euro 250 per sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risultante dalla carta di circolazione.

Articolo 132 Invio pezzi di ricambio

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti per la sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvede ad inviarli con il mezzo più rapido, sempreché siano reperibili presso i concessionari ufficiali italiani. **Al rientro dal viaggio l'assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali**, mentre le spese di ricerca e di spedizione rimangono a carico della Società fino ad un massimo di Euro 500 per sinistro.

La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei pezzi di ricambio e delle spese doganali.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza del proprietario del veicolo così come risultante dalla carta di circolazione.

Articolo 133 Consulti medici immediati

Qualora, in seguito ad infortunio dipendente dalla circolazione stradale, l'assicurato necessiti di una consulenza telefonica urgente con un medico, la Struttura Organizzativa tramite i propri medici gli fornirà le informazioni e i consigli richiesti.

Articolo 134 Spese d'albergo

Qualora, in seguito a guasto o incidente da circolazione del veicolo, l'assicurato sia obbligato ad una sosta forzata di almeno una notte prima di rientrare o proseguire il viaggio, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo la Società a proprio carico le spese di pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di Euro 150 complessivi per sinistro, qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati)

Articolo 135 Rientro dei passeggeri

Qualora, in seguito a guasto o incidente da circolazione, il veicolo resti immobilizzato per almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa consentirà all'assicurato di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione o di rientrare alla propria residenza, mettendo a sua disposizione:

- un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (1a classe), oppure
- un'autovettura ad uso privato a noleggio, senza autista, di 1.200 cc. di cilindrata, nel rispetto delle condizioni richieste dalla Società di noleggio. La Società terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo di Euro 250 complessivi per sinistro.

In caso di noleggio di un'autovettura, restano comunque a carico dell'assicurato le spese di carburante, di pedaggio, le assicurazioni non obbligatorie per legge e le franchigie richieste dalla società di noleggio, nonché l'eventuale deposito cauzionale richiesto dalla società di noleggio stessa. La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 136 Invio di medicinali urgenti

Qualora, a seguito di infortunio conseguente ad incidente da circolazione, l'assicurato necessiti per le cure del caso, secondo parere medico, di specialità medicinali regolarmente registrate in Italia irrimediabili sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarle con il mezzo più rapido, tenendo conto delle norme che ne regolano il trasporto.

Al rientro dal viaggio l'assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei medicinali e le eventuali spese doganali, mentre le spese di ricerca e di spedizione rimangono a carico della Società.

La prestazione è operante previa accettazione da parte della Struttura Organizzativa delle garanzie di rimborso del costo dei medicinali e delle spese doganali.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 137 Rientro sanitario

Qualora, a seguito di infortunio conseguente a incidente, le condizioni dell'assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di chilometraggio.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, inclusa l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio se ritenuta necessaria dai medici della stessa.

La Società terrà a proprio carico i relativi costi.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate sul posto o che non impediscono all'assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante qualora l'assicurato o i familiari dello stesso addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'assicurato è ricoverato.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 138
Rientro salma

Qualora, a seguito di incidente, l'assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa provvederà ad organizzare ed effettuare il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in territorio italiano, tenendo la Società a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di Euro 2.500 complessivi per sinistro, qualunque sia il numero delle persone coinvolte.

Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 139
Interprete a disposizione all'estero

Se, in caso di arresto o minaccia d'arresto dell'assicurato o di sequestro del veicolo in seguito ad incidente, l'assicurato si trovi in difficoltà per problemi di lingua, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviare un interprete, tenendone la Società a proprio carico l'onorario fino ad un massimo di 8 ore lavorative.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 140
Anticipo spese legali

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto l'onorario di un legale fino ad un massimo di Euro 500 per sinistro.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 141
Anticipo delle cauzioni penale e civile

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Struttura Organizzativa, qualora l'assicurato non vi possa provvedere direttamente, anticipa per suo conto la cauzione fissata dall'Autorità fino ad un massimo di Euro 3.500 tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

La garanzia è operante quando il sinistro si verifica ad oltre 100 km dal comune di residenza dell'assicurato (conducente del veicolo ed eventuali trasportati).

Articolo 142
Disciplina delle prestazioni

In caso di sinistro, per potere usufruire delle prestazioni assistenza l'Assicurato dovrà contattare preventivamente la Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

La richiesta di rimborso, sempreché autorizzate dalla Struttura Organizzativa dovrà essere corredata dai documenti giustificativi con il dettaglio delle spese sostenuti da parte dell'Assicurato.

Tutte le prestazioni non possono essere fornite più di tre volte per tipo per ogni annualità assicurativa.

Le prestazioni all'estero saranno erogate solo entro i primi 60 giorni di permanenza continuativa all'estero.

Salvo casi di comprovata e oggettiva forza maggiore, il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro ed abbia provveduto in autonomia ad attivare prestazioni di Assistenza senza previa autorizzazione da parte della Struttura Organizzativa.

**Articolo 143
Esclusioni**

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno rimborsate.

Ferme restando le specifiche esclusioni riportate nelle singole prestazioni, valgono inoltre le seguenti esclusioni generali. Le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale e di entità tale da rendere impossibile alla Struttura Organizzativa di effettuare la prestazione, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- dolo dell'Assicurato;
- suicidio o tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Ogni diritto nei confronti della Compagnia si prescrive entro il termine di un anno dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 c.c.

Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro. L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente ai sinistri formanti oggetto di questa Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso. Tutte le eccedenze ai massimali previsti nelle singole prestazioni così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle prestazioni di cui ai punti 105 e 106, verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.

L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del C.C., all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente alla Società nel termine di tre giorni a pena di decadenza.

Nel caso in cui attivasse altra impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dalla Compagnia assicuratrice che ha erogato la prestazione.

Articolo 144

Obblighi a carico dell'assicurato

L'assicurato si impegna a collaborare al fine di consentire le indagini necessarie, nonché ad autorizzare il proprio medico curante a fornire alla Struttura Organizzativa tutte le informazioni che si ritengono indispensabili per l'erogazione delle prestazioni di assistenza.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'assicurato, e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente, ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza.

Salvo quanto espressamente indicato, ogni documento deve sempre essere fornito in **ORIGINALE (non fotocopie).**

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 facente capo al numero verde:

800-23.34.12

Oppure al numero di Biella: 015-25.59.571

Oppure se non può telefonare può inviare un telegramma a:
Mapfre Assistance - Strada Trossi, 66 - 13871 Verrone (Biella)

In ogni caso dovrà comunicare con precisione:

1. - il tipo di assistenza di cui necessita;
2. - nome e cognome;
3. - numero di polizza preceduto dalla sigla CAGP;
4. - indirizzo del luogo in cui si trova;
5. - il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.

PROTEZIONE LEGALE

(Valida solo se espressamente richiamata in polizza o sul certificato di assicurazione)

Premessa

La gestione dei sinistri Protezione Legale è stata affidata dalla Società ad ARAG SE – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia – viale del Commercio n. 59, 37135 – Verona, in seguito denominata ARAG, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.

Principali riferimenti:

- telefono centralino: 045.8290411;
- fax per invio nuove denunce di sinistro 045.8290557;
- e-mail per invio nuove denunce di sinistro: denunce@ARAG.it;
- fax per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro 045.8290449.

CONDIZIONI GENERALI

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali - il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi – il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

- trascorsi 3 (tre) mesi dalla decorrenza della polizza, in caso di controversie contrattuali;
- per tutte le altre ipotesi: durante il periodo di validità della polizza.

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell'Art. 4 e 6, entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

La garanzia non ha luogo nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già disdetti da uno dei contraenti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.

Si considerano a tutti gli effetti come unico caso assicurativo:

- vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Articolo 1 Insorgenza del sinistro e Decorrenza della garanzia

Articolo 2 Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia Assicurativa

Se l'assicurato richiede la copertura assicurativa deve:

- **informare immediatamente la Società Gestionaria in modo completo e veritiero di tutti i particolari del caso assicurativo nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;**
- **conferire delega al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova di cui venga a**

conoscenza e fornire ogni possibile informazione impegnandosi inoltre nella raccolta e preparazione dei documenti necessari.

Articolo 3
Recupero di somme

I risarcimenti ottenuti e le somme comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi, spettano integralmente all'assicurato. Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente vanno invece a favore della Società Gestionaria che le ha sostenute o anticipate.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Articolo 4
Denuncia del caso assicurativo e libera scelta del Legale per le garanzie di Tutela Legale

L'assicurato deve immediatamente denunciare alla Società Gestionaria o alla Società il verificarsi di ogni sinistro non appena questo si verifichi e/o egli ne abbia avuto conoscenza. In ogni caso deve fare pervenire immediatamente alla Società Gestionaria notizia di ogni atto a lui notificato.

L'assicurato deve inoltre contestualmente indicare alla Società Gestionaria il nome di un legale di sua fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia.

Nel caso in cui l'assicurato non fornisca tale indicazione, la Società Gestionaria, tramite lettera raccomandata A.R., rinnova all'assicurato l'invito ad esercitare la facoltà di scelta del legale. Qualora tuttavia l'assicurato non comunichi alla Società Gestionaria il nome del legale da lui prescelto nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta raccomandata, la Società Gestionaria provvederà direttamente alla nomina del legale, a cui dovrà essere conferito mandato. L'assicurato ha comunque il diritto di scegliere un proprio legale qualora vi sia conflitto di interessi con la Società o con la Società Gestionaria.

Articolo 5
Gestione del caso assicurativo per le garanzie di Tutela Legale

Ricevuta la denuncia, la Società Gestionaria si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non avvenga, la pratica viene trasmessa e seguita dal legale nominato secondo quanto stabilito dall'art. 4, sempreché le pretese dell'assicurato risultino fondate e sostenibili, sulla base di una preliminare valutazione scritta dello stesso Legale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione risulta fondata e sostenibile, sulla base di una preliminare valutazione scritta del legale nominato. **L'assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede stragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione della Società Gestionaria.** L'eventuale nomina di un Consulente Tecnico di Parte o di un Perito in genere, viene concordata con la Società Gestionaria.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi. La Società Gestionaria, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti in genere. In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell'Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Articolo 6
Denuncia e
gestione del
caso assicurativo
relativo alle
garanzie di
Perdite Pecuniarie
e alla Diaria**

Relativamente alle garanzie di Perdite pecuniarie “Indennità Autoscuola” e “Indennità Zeropunti”, l’Assicurato deve presentare alla Società immediata denuncia del caso assicurativo, producendo copia del provvedimento sanzionatorio e della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché copia, quando richiesto, dei provvedimenti di sospensione e di restituzione della patente di guida o della documentazione dell’avvenuta attribuzione del nuovo punteggio.

La Società, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l’operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall’Assicurato o al pagamento delle Indennità previste.

Relativamente alla Condizione aggiuntiva 1 art. 12 punto E) l’Assicurato deve dare notizia del provvedimento inibitorio a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel termine massimo di 7 giorni dalla data di notifica dello stesso, allegandone relativa copia.

L’Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell’avvenuta restituzione della patente allegando la relativa documentazione.

L’indennizzo viene corrisposto al termine del periodo di interdizione ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida.

L’Assicurato ha facoltà di chiedere che l’indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare.

Nel caso di revoca della patente, il pagamento dell’intero ammontare della diaria per il periodo convenuto, avviene con rateizzazione mensile. In caso di morte dell’Assicurato durante il periodo di inabilitazione alla guida la Società corrisponde agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l’assicurato e la Società e/o la Società Gestionaria, la decisione può venire demandata, fermo il diritto dell’Assicurato di adire alle vie giudiziarie, ad un arbitro designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza. Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l’esito dell’arbitrato.

La Società Gestionaria avverte l’assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

**Articolo 7
Estensione
territoriale per le
garanzie di Tutela
Legale**

Le prestazioni garantite all’art. 12 punto A) Protezione Legale formula protezione, B) Protezione Legale standard, C) Protezione Legale Plus sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per la difesa penale ed il risarcimento danni extracontrattuale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: in tutte le restanti ipotesi.

Le prestazioni garantite all’art. 12 punto D) “Patente Protetta standard” sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Europa e Paesi del Bacino del Mediterraneo: per lett. a) Difesa Penale;
- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. d) Errata Variazione dei punti;
- Europa: per violazioni analoghe a quelle di cui alle lett. b) Violazioni al Codice della Strada e lett. c) Sanzioni amministrative accessorie.

L’Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del

Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Articolo 8 Estensione territoriale per le garanzie di Perdite Pecuniarie

Le prestazioni garantite all'art. 12 punto D) "Patente Protetta standard" ed E) "Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1" sono estese ai casi assicurativi avvenuti in:

- Italia, San Marino e Città del Vaticano: per lett. e) Indennità Autoscuola, lett. f) Indennità Zero punti,
- Europa e Turchia: in relazione alla Diaria di cui all'art. 12 punto E).

Per infrazioni commesse in un paese diverso da Italia, San Marino e Città del Vaticano la diaria sarà corrisposta al 50% rispetto a quella indicata in polizza.

L'Europa comprende i seguenti Paesi: Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgio, Bielorussia, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Georgia, Grecia, Inghilterra, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Olanda, Polonia, Portogallo, Principato di Monaco, Repubblica Ceca, Repubblica di San Marino, Romania, Russia Europea, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia Europea, Ucraina, Ungheria.

Articolo 9 Esclusioni per le garanzie di Tutela Legale

Le garanzie non sono valide:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene pecuniarie e sanzioni in genere;
- b) per fatti dolosi delle persone assicurate, del conducente o del contraente;
- c) per qualsiasi spesa derivante dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato, se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, oppure non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo il caso in cui l'Assicurato/Conducente, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere responsabile dell'omissione degli obblighi di cui D.lgs 209/2005 e successive modifiche;
- e) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti o della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- f) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- g) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione;
- h) in materia fiscale ed amministrativa;

- i) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, danneggiamento volontario, terremoto, sciopero e serra-
te, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioat-
tive;
- j) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti
previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- k) per controversie con la Società.

Articolo 10

Esclusioni per le garanzie di Perdite Pecuniarie

Le garanzie identificate come Perdite Pecuniarie non ope-
rano:

- a) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni
pecuniarie;
- b) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Con-
traente;
- c) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competi-
zioni sportive e relative prove;
- d) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo uti-
lizzato;
- e) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o
per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla
carta di circolazione;
- f) per vertenze con la Società.

Limitatamente alla prestazione "Patente protetta con garan-
zia aggiuntiva 1", le garanzie non operano inoltre:

- g) nei casi di violazione della normativa relativa al divieto
di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti
o della normativa inerente l'omissione di fermata e assi-
stenza;
- h) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti
previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- i) se il veicolo non è coperto da regolare assicurazione RCA,
salvo il caso in cui l'Assicurato/conducente, occupato alle
altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del
veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza
dell'omissione degli obblighi predetti;
- j) qualora il Contraente non abbia dichiarato, quando ri-
chiesto, l'esistenza di provvedimenti di ritiro, sospensione
o revoca della patente, comminati nei cinque anni prece-
denti alla sottoscrizione della polizza;
- k) nei casi di contestazione per violazione delle disposizioni
in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità;
- l) per violazioni di carattere amministrativo non diretta-
mente connesse ad eventi derivanti dalla circolazione dei
veicoli, che comportino la sospensione e/o il ritiro della
patente, di cui al titolo IV del Codice della Strada. A titolo
esemplificativo, ma non esaustivo:
 - decorrenza di termini di validità della patente o della
CqC;
 - mancata conversione della patente extra UE o extra SEE
(Spazio Economico Europeo) in Italiana;
 - mancata conversione della patente nazionale in patente
Europea;
 - revisione della patente per motivi diversi dall'azzeramento
del punteggio;
 - perdita dei requisiti fisici e/o psichici per la patente;

- m) per violazioni di qualsiasi natura, connesse o meno alla circolazione dei veicoli, che comportino la revoca della patente;
- n) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'art. 12 punti D) "Patente Protetta standard" ed E) "Patente Protetta con garanzia aggiuntiva 1" delle presenti Condizioni Particolari di Polizza.

Articolo 11 Oggetto del contratto e massimali

Avvalendosi della Società Gestionaria per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società assume a proprio carico, fino ai massimali di:

- € 10.000,00 per i casi indicati alla lettera A) dell'articolo 12;
- € 15.000,00 per i casi indicati alla lettera B) dell'articolo 12;
- € 20.000,00 per i casi indicati alla lettera C) dell'articolo 12;
- € 8.000,00 per i casi indicati alla lettera D) dell'articolo 12;

per sinistro senza limite annuo, l'onere delle seguenti spese giudiziali e stragiudiziali:

- a) le spese per l'intervento di un legale che assista l'assicurato;
- b) le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata dalla Società Gestionaria, o di quelle di soccombenza in caso di condanna dell'assicurato;
- c) le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti in genere;
- d) il contributo unificato (D.L. 11.03.2002 n. 28) se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima.

Le spese di cui ai precedenti punti a), b), c) e d) sono coperte sia nel caso in cui la controversia si svolga in sede civile, sia qualora essa si svolga in sede penale, fermo restando quanto stabilito dall'art. 9- Esclusioni lett. c).

L'assicurato è comunque tenuto a regolarizzare a proprie spese, secondo le norme fiscali relative agli adempimenti per bolli e registri, i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo e ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale.

Nel caso di patrocinio di più legali, la garanzia viene prestata unicamente a copertura delle spese per il legale territorialmente competente ai sensi dell'art. 4.

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione in aree pubbliche e private (escluse le aree aeroportuali) del veicolo indicato in polizza.

Articolo 12 Casi garantiti

La garanzia viene prestata in una delle seguenti forme indicate espressamente nella scheda di polizza.

PROTEZIONE LEGALE PER LA CIRCOLAZIONE

A) Protezione legale formula promozione

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.

Vengono altresì garantiti l'assicurato-contraente, come persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) recupero danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi per i casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D.Lgs 209/2005. La copertura opera quindi per i sinistri che non vengono gestiti con la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art 149 e segg. del D.Lgs 209/2005. La prestazione di cui al presente punto opera anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art 9 – Esclusioni, lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza;
- b) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
- c) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

B) Protezione legale standard

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing".

Vengono altresì garantiti l'assicurato-contraente, come persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs 209/2005;
- b) il recupero dei danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;
- c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;
- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di € 50.000,00 (cinquantamila) per caso assicurativo e senza limite annuo.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza

con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;

- e) **difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.**

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,**

- **l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 9 lett. b), e) e j).

- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida, irrogata in seguito ad incidente stradale. La Società Gestionaria provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'assicurato faccia pervenire alla Società Gestionaria il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art 9 "Esclusioni" lett. i).

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.

- g) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. **A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera**

esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".

- h) controversie contrattuali ovvero nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato. La prestazione opera esclusivamente per i casi assicurativi che hanno un valore in lite superiore a € 200,00 (duecento). In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. **Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".**

Particolarità

La copertura per la richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c), viene garantita con un massimale di € 100.000 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo:

- **per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;**
- **per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei, posti nel Bacino del Mare Mediterraneo semprechè il Foro competente si trovi in questi territori.**

Le prestazioni di cui ai punti a) e b) operano anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 9 – Esclusioni, lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

C) Protezione legale plus

Le garanzie vengono prestate agli Assicurati per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e all'utilizzo di un'autovettura noleggiata mediante formula "car sharing".

Vengono altresì garantiti l'assicurato-contraente, come persona fisica, il coniuge, il convivente more uxorio risultante dal certificato anagrafico di residenza, i figli minori e i figli maggiori conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando siano rimasti coinvolti in incidenti stradali come:

- pedoni;
- ciclisti;
- conducenti di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria;
- passeggeri di veicoli adibiti ad uso pubblico o privato.

Le garanzie valgono per:

- a) il recupero dei danni a persone o cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento di cui all'art. 148 del D. Lgs 209/2005;
- b) il recupero danni a persone o a cose subiti per fatti illeciti di terzi nei casi in cui opera la procedura di risarcimento diretto disciplinata dall'art. 149 e segg. del D. Lgs 209/2005 esclusivamente dopo l'offerta o la negazione di offerta di risarcimento comunicata dalla Società ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 254/2006;
- c) recupero danni a persone o cose subiti dal terzo trasportato per i casi in

cui opera la procedura di cui all'art. 141 del D.Lgs 209/2005 ovvero per i danni subiti dal terzo trasportato la cui richiesta di risarcimento deve essere promossa nei confronti dell'Impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro;

- d) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale di € 100.000,00 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo.

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;

- e) difesa penale per delitti dolosi. La difesa in procedimenti penali per delitti dolosi connessi ad incidente stradale, purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo (art. 530 comma 1, Cod. Proc.Pen.) o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Gli Assicurati hanno l'obbligo di denunciare il caso assicurativo nel momento in cui ha inizio l'azione penale o abbiano comunque avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

ARAG rimborserà le spese di difesa sostenute, nei limiti del massimale, quando la sentenza sia passata in giudicato.

Nei casi in cui:

- **il giudizio, anche a seguito di archiviazione e successiva riapertura, si concluda con sentenza definitiva diversa da assoluzione o derubricazione del reato da doloso a colposo,**
- **l'Assicurato non trasmetta alla Società copia della sentenza entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione,**

la Società richiederà al Contraente il rimborso di tutti gli oneri eventualmente anticipati per la difesa in ogni grado di giudizio.

La prestazione opera in deroga alle esclusioni di cui all'Art. 9 lett. b), e) e j).

- f) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogate in seguito ad incidente stradale e connesse allo stesso. Proporre il ricorso al Prefetto o l'opposizione avanti il Giudice Ordinario di primo Grado avverso le altre sanzioni amministrative pecuniarie purché comminate in conseguenza di un incidente stradale. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione

dell'opposizione e/o del ricorso. L'Assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente prestazione opera in deroga all'art. 7 "Esclusioni" lett. i).

A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.

Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale;

- g) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo indicato in polizza, sequestrato in seguito ad incidente stradale. **A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale. Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".**
- h) sostenere controversie nascenti da pretese inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, derivanti da contratti riguardanti il veicolo assicurato, sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00 (cento). La presente garanzia, in deroga all'Art. 7 - Estensione Territoriale per le garanzie di Tutela Legale, viene estesa ai casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati negli altri Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein. In caso di sostituzione del veicolo sono garantite le controversie relative all'acquisto di un nuovo veicolo in sostituzione di quello assicurato e alla vendita del veicolo stesso avvenute entro un mese prima e fino ad un mese dopo dalla data di sostituzione in polizza del veicolo. **Si evidenzia che la garanzia non è valida per il veicolo noleggiato mediante formula "car sharing".**
- i) l'anticipo da parte della Società, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale al valore del massimale, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero. **L'anticipo viene concesso previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Società entro un mese dalla data di erogazione;**
- j) l'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero;
- k) gli arbitrati per la decisione di controversie. Sono assicurate anche le spese degli arbitri comunque sopportate dall'Assicurato;
- l) errata variazione dei punti. Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato. La presente prestazione opera in deroga all'art. 9 "Esclusioni" lett. h).
- m) ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro e/o sospensione della patente di guida comminata all'assicurato a

causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. **La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato.**

Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.

La prestazione opera per un massimale di € 2.500,00 (duemilacinquecento) per caso assicurativo senza limite annuo.

- n) proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida derivanti da violazioni del Codice della Strada. A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 9 lett. e), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 1,5 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

Particolarità

La copertura per la richiesta di risarcimento danni di cui ai punti a) e c), viene garantita con un massimale di € 100.000 (centomila) per caso assicurativo e senza limite annuo:

- per i sinistri con lesioni a persone superiore a 9 (nove) punti di invalidità avvenuti in Italia;
- per tutti i sinistri con lesioni a persone avvenuti negli altri paesi europei o negli stati extraeuropei, posti nel Bacino del Mare Mediterraneo semprechè il Foro competente si trovi in questi territori.

Le prestazioni di cui ai punti a) e b) operano anche, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 9 – Esclusioni, lett. e) quando il veicolo, al momento del sinistro, è guidato da persona che si trovi in stato di ebbrezza.

Attenzione

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'assicurato-contraente.

PROTEZIONE LEGALE PER LA PATENTE

D) Patente protetta standard

Le garanzie sono operanti:

- a) nei confronti della persona indicata in polizza, purché guidi un veicolo per il quale la persona stessa è abilitata (formula personal);
oppure
- b) nei confronti della persona che guidi il veicolo assicurato in polizza per la R.C. Auto per la guida del quale la persona stessa è abilitata (formula targa).

Le garanzie valgono per:

- a) **Difesa Penale.** Sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale;
- b) **Violazioni al Codice della Strada.** Proporre opposizione o ricorso avverso le violazioni al Codice della Strada comportanti la decurtazione di un punteggio superiore a cinque punti. La presente prestazione opera solo se sussistono fondate ragioni in diritto;

- c) **Sanzioni Amministrative Accessorie.** Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca del documento di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Codice della Strada;
- d) **Errata variazione dei punti.** Presentare ricorso amministrativo o giurisdizionale alle competenti autorità avverso le comunicazioni dell'Anagrafe Nazionale degli abilitati alla guida che determinano l'illegittima variazione del punteggio sulla patente dell'Assicurato.

Le prestazioni di cui alle lett. a), b), c) e d) operano in deroga all'art. 9 "Esclusioni" lett. h).

- e) **Indennità Autoscuola*.** La Società rimborserà entro il limite di Euro 500,00 (cinquecento) il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, **previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso;**
- f) **Indennità Zero Punti*.** La Società garantirà entro il limite di Euro 1.000,00 (mille) il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. **La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza. È onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.**

* garanzie di Perdite Pecuniarie

E) Patente protetta con garanzia aggiuntiva 1 (garanzia di Perdite Pecuniarie)

La seguente garanzia opera in estensione all'art. 12 punto D) "Patente Protetta standard".

Le sotto elencate prestazioni di garanzia valgono a favore del Contraente/Azienda indicato in polizza contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione o interdizione alla guida avvenuti in Europa o in Turchia subiti dai propri dipendenti iscritti nel libro matricola e/o agenti di commercio in regola con la vigente normativa, per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della polizza. Qualora il Contraente sia una Spa, Srl, Sas o Snc (non è concedibile a "Enti Pubblici", "Consorzi", "Cooperative" e/o altro), le garanzie operano anche nel caso di provvedimenti adottati nei confronti di soci ed amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'interdizione alla guida in Europa o in Turchia avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per l'Europa o Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantite:

opposizione o ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di interdizione alla guida in Europa o in Turchia; il pagamento al Contraente/Azienda della diaria convenuta in polizza per le violazioni del Codice della Strada di cui:

Art. 142 comma 9 e 12 Limiti di velocità;

Art. 143 comma 12 Posizione dei veicoli sulla carreggiata;

Art. 145 comma 11 Precedenza;

Art. 146 comma 3 bis Violazione della segnaletica stradale;

Art. 147 comma 6 Comportamento ai passaggi a livello;
Art. 148 comma 16 Sorpasso;
Art. 149 comma 5 Distanza di sicurezza tra veicoli;
Art. 150 comma 5 Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;
Art. 172 comma 8 e 9 Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta;
Art. 176 comma 22 Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;
Art. 186 comma 2 Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'art. 9 - Esclusioni per le garanzie di Perdite Pecuniarie- lett. g).
Nel caso di interdizione alla guida comminata da un'Autorità di un paese europeo (Italia esclusa) o della Turchia per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra indicati, la diaria viene corrisposta al 50% rispetto a quella convenuta in polizza. In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di ritiro/sospensione conseguente a violazioni garantite in polizza, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.
In deroga all'art. 1 - Insorgenza del sinistro e Decorrenza della Garanzia - nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, la diaria viene corrisposta al 50%. Le altre prestazioni valgono per i casi assicurativi derivati da violazioni commesse durante il periodo di efficacia del contratto. Quando la medesima prestazione è prevista più volte all'interno della polizza si considera in copertura solo nella formulazione più favorevole all'Assicurato.
Le prestazioni precedenti operano in deroga all'art. 9 "Esclusioni per le garanzie di Perdite Pecuniarie" lett. i).

